Gazzetta ufficiale

L 200

41° anno

16 luglio 1998

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
*	Regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio, del 13 luglio 1998, che stabilisce una concessione a favore della Turchia sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1998 per le nocciole e sospende talune concessioni	1
*	Regolamento (CE) n. 1507/98 del Consiglio, del 13 luglio 1998, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario dell'India e dell'Ucraina e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto su tali importazioni	4
*	Regolamento (CE) n. 1508/98 del Consiglio, del 13 luglio 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 2398/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan	Ģ
	Regolamento (CE) n. 1509/98 della Commissione, del 15 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1 1
*	Regolamento (CE) n. 1510/98 della Commissione, del 15 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1261/96 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore vitivinicolo che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio	13
*	Regolamento (CE) n. 1511/98 della Commissione, del 15 luglio 1998, che fissa, per la campagna 1997/98, un importo complementare dell'aiuto per i concentrati di pomodoro e i loro derivati	16
	Regolamento (CE) n. 1512/98 della Commissione, del 15 luglio 1998, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	18
	Regolamento (CE) n. 1513/98 della Commissione, del 15 luglio 1998, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97	21

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)	Regolamento (CE) n. 1514/98 della Commissione, del 15 luglio 1998, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di luglio 1998 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada	23
	Regolamento (CE) n. 1515/98 della Commissione, del 15 luglio 1998, che stabilisce i prezzi rappresentativi ed i dazi addizionali all'importazione nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95	24
	Regolamento (CE) n. 1516/98 della Commissione, del 15 luglio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	26
	* Regolamento (CE) n. 1517/98 della Commissione, del 15 luglio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa	28
	* Regolamento (CE) n. 1518/98 della Commissione, del 15 luglio 1998, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1998/99, il prezzo minimo e l'importo dell'aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodoro	29
	Regolamento (CE) n. 1519/98 della Commissione, del 15 luglio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	32
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
	Consiglio	
	98/454/CE:	
	* Raccomandazione del Consiglio, del 6 luglio 1998, sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità	34
	Informazione sulla data di entrata in vigore del protocollo I che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di società miste prevista dall'accordo sulle relazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone	45
	SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	
	Autorità di vigilanza EFTA	
	* Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 46/98/COL, del 4 marzo 1998, relativa all'adozione di due comunicazioni in materia di concorrenza sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto in materia di concorrenza all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) e sugli accordi di importanza minore che non sono contemplati dall'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE	46

Ι

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1506/98 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1998

che stabilisce una concessione a favore della Turchia sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1998 per le nocciole e sospende talune concessioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione del 1994,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nel quadro dell'accordo che istituisce una associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (¹), in prosieguo denominato «accordo», sono state accordate a questo paese delle concessioni riguardanti alcuni prodotti agricoli;

considerando che, a seguito dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, occorre adeguare la concessione per le nocciole tenendo conto, in particolare, dei regimi di scambio di tale prodotto in vigore tra l'Austria, la Finlandia e la Svezia, da un lato, e la Turchia, dall'altro;

considerando che, a norma degli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione del 1994, la Comunità è tenuta ad adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale situazione; che queste misure devono assumere la forma di contingenti tariffari comunitari autonomi comprendenti le concessioni tariffarie preferenziali convenzionali applicate dall'Austria, dalla Finlandia e dalla Svezia;

considerando che la decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, prevede il miglioramento e il consolidamento delle preferenze commerciali relative all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia e stabilisce

considerando che dal 1996 la Turchia applica un divieto di importazione di animali vivi della specie bovina (codice NC 0102) e restrizioni all'importazione di carni bovine (codice NC 0201-0202); che tali misure, in quanto restrizioni quantitative, non sono compatibili con l'accordo e impediscono alla Comunità di beneficiare delle concessioni che le sono state accordate nel quadro della decisione 1/98; che, nonostante le consultazioni che hanno avuto luogo a partire dal mese di novembre 1997 fino a febbraio 1998 nell'intento di giungere ad una soluzione negoziata del problema con la Turchia, le restrizioni quantitative hanno continuato ad essere applicate;

considerando che, a seguito di tali misure, le esportazioni dei prodotti di cui trattasi, originari della Comunità, verso la Turchia sono bloccate; che per tutelare gli interessi della Comunità occorre controbilanciare la situazione con misure equivalenti; che è quindi opportuno sospendere le concessioni contemplate dagli allegati del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperto il contingente tariffario autonomo che figura nell'allegato I per l'anno 1998. Si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1981/94 (²), con il quale il Consiglio ha aperto contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari, tra l'altro, della Turchia.

Articolo 2

Il contingente tariffario autonomo di cui all'allegato I e i due contingenti tariffari di cui all'allegato II sono sospesi.

una serie di concessioni preferenziali per le esportazioni di carne e di animali vivi verso la Turchia;

⁽c) GU L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 650/98 della Commissione (GU L 88 del 24. 3. 1998, pag. 8).

⁽¹⁾ GU 217 del 29. 12. 1964, pag. 3687/64.

Articolo 3

ľT

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (¹), o, secondo il caso, agli articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, o agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1981/94, la Commissione abrogherà

le misure di cui all'articolo 2 non appena saranno eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali della Comunità verso la Turchia.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1998.

Per il Consiglio Il presidente W. SCHÜSSEL

$ALLEGATO\ I$

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente autonomo (in t)	Dazio contingentale
09.0201	0802 21 00 0802 22 00	Nocciole (Corylus spp.) fresche o secche, con guscio e sgusciate	9 060	Esenzione

ALLEGATO II

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.0217	ex 0807 11 00	Angurie fresche: dal 16 giugno al 31 marzo	14 000	Esenzione
09.0207 09.0209	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, diversi dai pomodori interi o in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 %	30 000, aventi tenore, in peso, di sostanza secca da 28 a 30 %	Esenzione

REGOLAMENTO (CE) N. 1507/98 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1998

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario dell'India e dell'Ucraina e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto su tali importazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 178/98 della Commissione (²) (in prosieguo «il regolamento provvisorio») è stato istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di permanganato di potassio classificato nel codice NC 2841 61 00, originario dell'India e dell'Ucraina.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (2) A seguito dell'istituzione di misure antidumping provvisorie, l'industria comunitaria denunziante ed entrambi i produttori/esportatori, quello indiano e quello ucraino, che hanno cooperato hanno presentato le proprie osservazioni per iscritto.
- (3) Al produttore/esportatore ucraino che ha cooperato, unica parte interessata ad averne fatto richiesta, è stata concessa un'audizione.
- (4) La Commissione ha nuovamente chiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
- (5) Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Alle parti è stato inoltre concesso un periodo entro il quale presentare il loro punto di vista dopo la comunicazione delle suddette informazioni.
- (6) Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto sono state valutate e, quando giudicate valide, sono state tenute in considerazione nelle conclusioni definitive.

(¹) GU L 56, del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dai regolamenti (CE) n. 2331 /96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1) e n. 905/98 (GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18). (²) GU L 19 del 24. 1. 1998, pag. 23.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7) Poiché nessuna delle parti interessate ha fatto pervenire osservazioni o fatti nuovi riguardo alla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile, sono confermate le conclusioni in merito esposte nei considerando 8 e 9 del regolamento provvisorio.

D. **DUMPING**

1. Valore normale e prezzo all'esportazione

(8) In mancanza di ulteriori argomentazioni riguardo alla determinazione del valore normale e del prezzo all'esportazione, sono confermate le conclusioni provvisorie esposte nei punti 10-17 del regolamento provvisorio.

2. Confronto

- (9) Il produttore/esportatore ucraino e quello indiano hanno sostenuto che al prezzo all'esportazione non avrebbe dovuto essere applicata alcuna detrazione rispettivamente per certi costi accessori e costi di credito. La questione è stata esaminata e, essendo risultato che in effetti tali detrazioni non avrebbero dovuto essere applicate, il prezzo all'esportazione è stato opportunamente corretto.
- (10) In mancanza di ulteriori nuove argomentazioni riguardo al confronto, sono confermate le restanti conclusioni provvisorie esposte nei considerando 18-23 del regolamento provvisorio.

3. Margine di dumping

Considerazioni generali

(11) In mancanza di nuove argomentazioni relative alla determinazione del margine di dumping, sono confermati i metodi esposti nei considerando 24-26 del regolamento provvisorio.

India

(12) Il margine di dumping stabilito a titolo definitivo per l'India, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è il seguente:

Universal Chemicals and Industries Pvt. Ltd, Mumbai: 5,6%

Poiché si ritiene che tale società rappresenti il 100 % della produzione indiana del prodotto in esame, anche il margine di dumping residuo stabilito a titolo definitivo è del 5,6 %.

Ucraina

(13) Il margine di dumping stabilito a titolo definitivo per l'Ucraina, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è del 36,2 %.

ΙΤ

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

(14) Poiché nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni o fatti nuovi riguardo alla definizione dell'industria comunitaria, sono confermate le conclusioni esposte nel punto 27 del regolamento provvisorio.

F. PREGIUDIZIO

1. Considerazioni generali

(15) I produttori/esportatori hanno presentato osservazioni riguardo alle conclusioni provvisorie relative ai seguenti fattori di pregiudizio: prezzi delle importazioni oggetto di dumping, sottoquotazione dei prezzi e situazione dell'industria comunitaria. Nessun'altra delle parti interessate ha espresso opinioni divergenti.

2. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping e sottoquotazione dei prezzi

(16) Entrambi i produttori/esportatori, l'indiano e l'ucraino, hanno contestato le conclusioni provvisorie relative alla sottoquotazione dei prezzi, affermando in particolare che le informazioni da loro precedentemente presentate (sotto forma di offerte o fatture) erano state ignorate senza una motivazione sufficientemente chiara. Essi hanno anche fornito informazioni relative alla rivendita nella Comunità del prodotto in esame (sotto forma, tra l'altro, di fatture), ottenute da diversi importatori indipendenti, che avrebbero dovuto provare l'assenza di sottoquotazione dei prezzi.

Occorrerebbe tuttavia notare che tanto le informazioni fornite in un primo momento quanto quelle fornite successivamente riguardavano importatori che non avevano cooperato o che avevano cooperato in modo insufficiente nell'inchiesta della Commissione. Per questo motivo, non è stato possibile verificare le informazioni in loco (per accertare in particolare l'esistenza di eventuali note di accredito che riducessero l'effettivo prezzo di vendita o, per quanto riguarda le offerte, per verificare se tali offerte avessero portato o meno ad effettive transazioni). In ogni caso, tali informazioni riguardano una percentuale molto limitata delle importazioni interessate dall'inchiesta ed esaminate dalla Commissione. Inoltre, a sostegno della propria tesi sull'inesattezza delle conclusioni della Commissione riguardo alla sottoquotazione dei prezzi, il produttore/esportatore indiano e quello ucraino hanno presentato calcoli basati su cifre relative al loro prezzo all'esportazione sul mercato comunitario che non coincidevano con le corrispondenti cifre, verificate, che essi stessi avevano

fornito nel corso dell'inchiesta. Le informazioni presentate non hanno quindi potuto invalidare le conclusioni relative ad un'evidente sottoquotazione dei prezzi esposte nei considernado 36-38 del regolamento provvisorio.

(17) Il produttore/esportatore ucraino ha affermato inoltre che al prezzo all'esportazione avrebbero dovuto essere applicati alcuni adeguamenti in considerazione delle particolari caratteristiche della sua relazione commerciale con il proprio importatore unico nella Comunità, consistenti, a quanto affermato, nel fatto che l'importatore finanziava l'acquisto delle materie prime e concedeva pagamenti anticipati per le consegne.

A tale riguardo, è necessario sottolineare che questa relazione commerciale, interrotta nel 1997, non ha potuto essere esaminata a causa della mancanza di cooperazione da parte dell'importatore unico in questione. In effetti, nonostante reiterate richieste da parte della Commissione, la ditta in questione non ha fornito dati pertinenti. Per questa ragione, non è stato possibile concedere gli adeguamenti richiesti dal produttore/esportatore ucraino.

(18) In merito al prezzo di vendita dell'industria comunitaria utilizzato per determinare il margine di sottoquotazione dei prezzi, è stato asserito che non erano stati tenuti in considerazione i dati forniti dal produttore tedesco (Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen).

A tale riguardo è opportuno ricordare che, come indicato nel regolamento provvisorio, il calcolo della sottoquotazione dei prezzi è stato effettuato confrontando i prezzi dell'industria comunitaria nel suo insieme — cioè i suoi prezzi medi ponderati che includevano anche quelli del produttore comunitario in questione — con i prezzi dei due produttori/esportatori, l'indiano e l'ucraino.

Occorre inoltre evidenziare che, come indicato nel considerando 37 del regolamento provvisorio, la Commissione ha basato il calcolo della sottoquotazione dei prezzi sui dati delle vendite all'importazione adeguati in considerazione dei costi successivi all'importazione, vale a dire dazio doganale, costi di carico e di magazzinaggio e costi dei crediti (i prezzi sono stati adeguati a livello di pagamento in contanti), secondo la prassi abituale delle istituzioni comunitarie e come richiesto dai produttori/ esportatori nelle loro osservazioni.

(19) Di conseguenza, vengono confermati i margini di sottoquotazione dei prezzi del 26 % per l'Ucraina e dell'8,4 % per l'India indicati nel considerando 38 del regolamento provvisorio.

3. Situazione dell'industria comunitaria

(20) I produttori/esportatori hanno affermato che, nella valutazione della situazione dell'industria comunitaria, i dati relativi alla situazione del produttore tedesco erano stati totalmente esclusi dall'analisi.

Anche questa affermazione non è esatta poiché le conclusioni provvisorie sono state basate su una valutazione globale della situazione dell'intera industria comunitaria. Del produttore tedesco non sono stati tenuti in considerazione solo i costi di produzione nel calcolo del livello necessario per eliminare il pregiudizio (cfr. considerando 31 del presente regolamento) e i dati sulla redditività nella determinazione dell'indicatore di pregiudizio «redditività dell'industria comunitaria». În effetti, da quanto emerso, era probabile che tali cifre fossero influenzate dalla ristrutturazione aziendale in corso. Cio è in linea con la prassi abituale delle istituzioni comunitarie, che consiste nel non tener conto di elementi contabili eccezionali. In ogni caso, qualora i dati del produttore tedesco relativi a queste due voci fossero stati presi in considerazione, la situazione dell'industria comunitaria sarebbe risultata persino più grave.

IT

Tutti gli altri indicatori di pregiudizio sono stati esaminati prendendo in considerazione le informazioni verificate fornite dal produttore tedesco e dal produttore spagnolo (Industrial Química del Nalón), che costituiscono l'industria comunitaria.

(21) È stato inoltre affermato che, tutto sommato, gli indicatori di pregiudizio non mostravano che l'industria comunitaria stesse subendo un pregiudizio grave. I produttori/esportatori hanno basato questa affermazione sul miglioramento della situazione dell'industria successivo alla precedente istituzione, con il regolamento (CE) n. 2819/94 del Consiglio (¹), di misure antidumping contro le importazioni cinesi e sui dati relativi al 1995, anno eccezionale in cui la domanda del prodotto in questione era aumentata sensibilmente a causa di fattori climatici.

Si ritiene che tali considerazioni non cambino la generale situazione di difficoltà dell'industria comunitaria. In effetti, i prezzi dell'industria comunitaria tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta (aprile 1996-marzo 1997) sono scesi del 10 %, in un mercato molto sensibile ai prezzi, e nello stesso periodo il produttore spagnolo ha subito perdite; il produttore/esportatore indiano e quello ucraino invece hanno praticato prezzi sensibilmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria e hanno raddoppiato la propria quota di mercato per il permanganato di potassio sul mercato comunitario.

Occorrerebbe anche ricordare che gli indicatori di pregiudizio devono essere visti nel contesto di un'industria che si sta riprendendo da precedenti pratiche di dumping. Di conseguenza, nella valutazione degli indicatori di pregiudizio occorrerebbe tenere presente l'intera situazione precedente del mercato, colpito dalle importazioni cinesi in dumping con conseguenti ripercussioni sullo stato dell'industria comunitaria, che ha successivamente registrato qualche miglioramento a seguito dell'im-

posizione di misure antidumping sulle importazioni dalla Cina.

4. Conclusioni relative al pregiudizio

(22) Alla luce di quanto sopra e in mancanza di altre argomentazioni relative all'accertamento di un pregiudizio, sono confermate le conclusioni provvisorie esposte nei considerando 28-50 del regolamento provvisorio, secondo cui l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave.

G. RAPPORTO DI CAUSALITÀ

(23) Al fine di dimostrare che il pregiudizio subito non è stato causato dalle importazioni in dumping oggetto dell'attuale inchiesta, i produttori/esportatori hanno prospettato altre tre principali cause potenziali di pregiudizio: la pressione delle importazioni cinesi, la particolare situazione del produttore tedesco e talune presunte variazioni dell'andamento dei consumi.

1. Impatto delle importazioni cinesi

(24) I produttori/esportatori hanno indicato le importazioni cinesi quale causa determinante del pregiudizio.

A tale riguardo, andrebbe osservato che le importazioni cinesi, contro le quali sono state istituite misure antidumping definitive nel novembre 1994, dopo il 1994 sono di fatto cessate. Da allora, le importazioni cinesi non possono essere considerate tra le cause del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, particolarmente rilevante alla fine del periodo di cinque anni esaminato per l'accertamento del pregiudizio, vale a dire nel periodo 1º aprile 1996 - 31 marzo 1997.

2. Competitività dell'industria comunitaria/ pregiudizio autoinflitto

(25) È stato affermato che uno dei denunzianti, il produttore tedesco, è inefficiente e pratica prezzi inferiori a quelli dei suoi concorrenti sul mercato comunitario.

A tale proposito, andrebbe notato che le conclusioni di sostanziale sottoquotazione da parte dell'esportatore ucraino e dell'esportatore indiano erano basate su dati comprensivi dei prezzi delle vendite del produttore tedesco. L'inchiesta ha quindi confermato che, in contrasto con quanto asserito, i prezzi del produttore/esportatore indiano e di quello ucraino erano effettivamente inferiori al prezzo medio dell'industria comunitaria.

Inoltre, mentre è una pura illazione asserire che la ristrutturazione in corso sia di per sé prova dell'inefficienza del produttore comunitario in questione, è stato accertato che le importazioni oggetto di dumping hanno indebolito la posizione di questo produttore e hanno di fatto ostacolato il miglioramento della sua situazione economica.

3. Variazioni dell'andamento dei consumi

IT

(26) I produttori/esportatori hanno argomentato che il pregiudizio subito era anche dovuto ad una variazione dell'andamento dei consumi derivante dalla concorrenza da parte di prodotti sostitutivi emergenti.

> Per quanto riguarda i prodotti sostitutivi, occorrerebbe ricordare che il permanganato di potassio è utilizzato principalmente per il trattamento dell'acqua potabile, il trattamento delle acque reflue, la produzione di prodotti chimici e farmaceutici, la raffinazione dei metalli e la disinfezione. Quattro sono le sostanze citate quali prodotti sostitutivi emergenti del permanganato di potassio: il bicromato di sodio, il persolfato monopotassico, l'ozono e il perossido di idrogeno. Di questi prodotti, i primi tre sono venduti in quantità notevoli sul mercato indiano, ma hanno ancora una scarsa rilevanza sul mercato comunitario. Il bicromato di sodio non è utilizzato nella Comunità perché cancerogeno. Il persolfato monopotassico è un prodotto chimico del tutto sconosciuto nel settore del trattamento delle acque nella Comunità e raramente usato per altre applicazioni. L'ozono può essere considerato un potenziale sostituto del permanganato di potassio per il trattamento delle acque. Tuttavia, l'uso di questo prodotto è per il momento limitato e non si può pensare che abbia avuto un'incidenza significativa sul mercato comunitario del permanganato di potassio e sulla situazione dell'industria comunitaria. Infine, il perossido di idrogeno non può essere considerato un prodotto emergente poiché è usato come ossidante industriale sin da quando viene usato il permanganato di potassio e la sua importanza non è cresciuta a spese di quest'ultimo.

> Si ritiene pertanto che nessuno di questi presunti prodotti sostitutivi abbia influenzato in modo significativo l'andamento dei consumi del prodotto in questione. Di conseguenza, l'asserita comparsa di questi prodotti non può essere vista come un'effettiva causa alternativa di pregiudizio per l'industria comunitaria.

4. Conclusioni relative al rapporto di causalità

(27) Si ritiene che nessuno dei fattori sopra illustrati possa avere un impatto tale da spezzare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria in questo caso. Quindi, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative al rapporto di causalità, esposte nei considerandi 51-72 del regolamento provvisorio.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(28) Le uniche osservazioni presentate su questo punto riguardavano l'interesse dell'industria comunitaria a fronte dell'adozione di misure contro le pratiche di dumping.

1. Interesse dell'industria comunitaria

(29) A tale proposito è stato affermato che l'istituzione di dazi antidumping sarebbe contraria agli interessi del produttore tedesco, assertivamente restio a sostenere il procedimento antidumping in corso, poiché le misure antidumping andrebbero solo a beneficio del produttore spagnolo, data la sua presunta posizione dominante.

Non sono state fornite prove a sostegno di tali argomentazioni. Il produttore tedesco è un denunziante che ha cooperato pienamente nell'inchiesta, senza mai accennare al fatto di non voler più sostenere il procedimento antidumping in corso.

Inoltre, come notato nel regolamento provvisorio, in assenza di misure verrebbe messa a repentaglio la stessa esistenza dell'industria comunitaria nel suo insieme. Per di più, vista la sensibilità del prodotto al prezzo, è probabile che le misure aiuterebbero notevolmente il produttore tedesco a migliorare la sua posizione sul mercato. In ogni caso, le misure antidumping non hanno la finalità di evitare la concorrenza sul mercato comunitario. Anzi, il loro obiettivo è quello di consentire ai produttori comunitari di competere ad armi pari con i prodotti importati nella Comunità.

2. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

(30) Viene quindi confermato che non esistono ragioni valide per non adottare misure contro il dumping pregiudizievole accertato. Di conseguenza, vengono confermate le conclusioni relative all'interesse della Comunità esposte nei considerando 73-86 del regolamento provvisorio.

I. MISURE DEFINITIVE

Livello necessario per eliminare il pregiudizio

(31) Poiché riguardo al metodo utilizzato per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio non sono pervenute osservazioni, oltre quelle presentate dal produttore/esportatore ucraino circa la necessità di un adeguamento del prezzo di esportazione in considerazione della peculiarità della sua relazione commerciale con il suo importatore unico nella Comunità (cfr. punto 17 del presente regolamento), vengono confermate le conclusioni esposte nei considerando 88-90 del regolamento provvisorio.

2. Forma del dazio

(32) Le misure provvisorie sono state istituite sotto forma di dazio variabile basato su prezzi minimi. Il produttore/esportatore ucraino ha chiesto che il prezzo minimo relativo all'Ucraina fosse fissato allo stesso livello del prezzo minimo applicabile alle importazioni dall'India.

Come esposto nei punti 1 1, 14 e 93 del regolamento provvisorio, questa situazione è derivata da quanto segue:

IT

Sebbene entrambi i prezzi minimi siano stati determinati sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno dal produttore indiano, il prezzo minimo indiano era la media ponderata tra il prezzo più basso per il permanganato di potassio con un tenore di KMn04 inferiore al 99 % ed il prezzo più alto del permanganato di potassio con un tenore minimo di KMn04 del 99 %, mentre il prezzo minimo ucraino equivaleva al prezzo del permanganato di potassio con un tenore minimo di KMn04 del 99 %, dal momento che l'Ucraina esporta solo questa qualità di prodotto.

Data questa premessa oggettiva, la richiesta del produttore/esportatore ucraino non ha potuto essere accolta poiché la differenza tra i prezzi minimi rifletteva una differenza tra i tipi di prodotto esportati in questione. Tuttavia, in considerazione dei diversi tipi di prodotto esistenti, si è esaminato se l'uso di prezzi minimi diversi per l'India e per l'Ucraina potesse portare ad un trattamento discriminatorio. È stato inoltre esaminato se l'uso di questa forma di misura antidumping fosse adeguato all'intento di eliminare l'effetto pregiudizievole del dumping per tutti i diversi tipi esistenti del prodotto in esame.

A tale riguardo è chiaro che, se in futuro entrambi i paesi esportassero esclusivamente permanganato di potassio con un tenore minimo di KMn04 del 99 %, il produttore/esportatore indiano usufruirebbe ingiustificatamente di un prezzo minimo inferiore a quello stabilito per il produttore/esportatore ucraino e la misura antidumping istituita non garantirebbe l'eliminazione dell'effetto del dumping.

L'eventualità di un tale effetto indesiderato ha fatto passare in secondo piano le motivazioni che in fase provvisoria avevano portato alla decisione di discostarsi dalla consueta forma di dazi antidumping. Di conseguenza, il dazio antidumping definitivo dovrebbe essere istituito sotto forma di dazio ad valorem.

3. Livello del dazio

33) Poiché per entrambi i paesi interessati il margine stabilito come necessario per l'eliminazione del pregiudizio è più elevato del margine di dumping, il dazio antidumping definitivo dovrebbe essere basato sui rispettivi margini di dumping, che per l'India e l'Ucraina sono rispettivamente del 5,6 % e, del 36,2 %.

J. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

(34) Data la consistenza del pregiudizio subito, gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/98, dovrebbero essere definitivamente riscossi a concorrenza dell'importo dei dazi definitivi istituiti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio, classificato nel codice NC 2841 61 00, originario dell'India e dell'Ucraina
- 2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto è del:
- 5,6 % per il permanganato di potassio originario dell'India e
- 36,2 % per il permanganato di potassio originario dell'Ucraina.
- 3. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 178/98 sono definitivamente riscossi a concorrenza dei dazi definitivamente istituiti sulle importazioni di permanganato di potassio originario dell'India e dell'Ucraina.

La riscossione è limitata agli importi depositati. Inoltre, gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente i dazi antidumping definitivi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1998.

Per il Consiglio Il presidente W. SCHÜSSEL

REGOLAMENTO (CE) N. 1508/98 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1998

recante modifica del regolamento (CE) n. 2398/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1),

visto l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2398/97 del Consiglio, del 28 novembre 1997, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan (²),

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA PRECEDENTE

- Con il regolamento (CE) n. 2398/97 il Consiglio ha (1) istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biancheria da letto di cotone di cui ai codici NC ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 10, ex 6302 31 90 e ex 6302 32 90 originaria, tra l'altro, dell'India. Ai produttori esportatori indiani sono state applicate le tecniche della campionatura: alle società incluse nel campione sono state imposte aliquote del dazio individuali comprese tra il 2,6 % e il 24,7 %, mentre ad altre società che hanno collaborato e che non sono state incluse in tale campione è stata attribuita un'aliquota del dazio media ponderata dell'11,6 %. Un'aliquota del dazio del 24,7 % è stata infine imposta alle società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'in-
- (2) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2398/97 stabilisce che, se un produttore esportatore fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti per dimostrare che:
 - nel periodo dell'inchiesta (dal 1º luglio 1995 al 30 giugno 1996) non ha esportato nella Comunità i prodotti descritti all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento,
 - non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori del paese esportatore oggetto delle misure antidumping istituite dal medesimo regolamento,
 - ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure, o ha

assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,

è possibile modificare l'articolo 1, paragrafo 3 del suddetto regolamento accordando al produttore esportatore in questione l'aliquota del dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e che non sono stati inclusi nel campione, pari all'11,6 %.

B. RICHIESTE PRESENTATE DAI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

(3) Dopo aver chiesto di non ricevere un trattamento diverso dalle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale ma che non sono state incluse nel campione, sette nuovi produttori esportatori indiani hanno fornito, su richiesta, elementi di prova tali da dimostrare che soddisfano i requisiti stabiliti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2398/97. Tali elementi di prova sono ritenuti sufficienti per consentire la modifica di detto regolamento mediante l'aggiunta dei suddetti sette nuovi produttori esportatori all'allegato I del medesimo regolamento. Nell'allegato I sono elencati i produttori esportatori indiani a cui si applica un'aliquota del dazio media ponderata dell'11,6 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2398/97 è modificato come segue:

Le seguenti società vengono aggiunte all'elenco dei produttori esportatori dell'allegato I menzionato nell'articolo 1, paragrafo 3 del suddetto regolamento:

INDIA

- Aditya International, Mumbai (Bombay)
- Chevron Garments (P) Limited, Coimbatore
- Euro Pacific Textiles, Mumbai (Bombay)
- Lalit & Co., Mumbai (Bombay)
- Radiant Exports, Nuova Delhi
- Redial Exim Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
- Shades Of India Pvt. Ltd, Nuova Delhi

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18)

^{1998,} pag. 18). (2) GU L 332 del 4. 12. 1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1998.

Per il Consiglio Il presidente W. SCHÜSSEL

REGOLAMENTO (CE) N. 1509/98 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1998

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1998.

GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²) GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5. (²) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (4) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	066	42,2
	999	42,2
0709 90 70	052	41,2
	999	41,2
0805 30 10	382	63,4
	388	63,6
	524	39,4
	528	63,3
	999	57,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	064	89,8
	388	77,2
	400	85,2
	508	96,3
	512	73,2
	524	88,6
	528	57,3
	804	112,5
	999	85,0
0808 20 50	388	107,8
	512	89,2
	528	92,4
	804	181,6
	999	117,8
0809 10 00	052	224,8
	064	113,6
	066	89,3
	999	142,6
0809 20 95	052	332,7
	060	147,0
	064	223,2
	400	283,2
	404	426,5
	616	155,9
	999	261,4
0809 40 05	064	118,8
	624	270,8
	999	194,8

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1510/98 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1261/96 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore vitivinicolo che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 (2), in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo

considerando che il regolamento (CE) n. 1261/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2042/97 (4) ha fissato le quantità, all'interno del bilancio previsionale di approvvigionamento in prodotti del settore vitivinicolo, che beneficiano dell'aiuto comunitario per il periodo dal 1º luglio 1997 al 30 giugno 1998; considerando che è opportuno riconfermare le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento fissate per il periodo dal 1º luglio 1998 al 30 giugno 1999 per proseguire l'approvvigionamento tenendo conto della situazione specifica della produzione delle isole Canarie; che è opportuno fissare l'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie secondo quanto è indicato nell'allegato

II, tenendo conto dei corsi e prezzi degli stessi prodotti vinicoli nella parte continentale della Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1261/96 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1998.

GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1. (3) GU L 163 del 2. 7. 1996, pag. 15. (4) GU L 286 del 18. 10. 1997, pag. 3.

$ALLEGATO\ I$

PRODOTTI VITIVINICOLI

Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie

(1º luglio 1998 — 30 giugno 1999)

Codice NC	Designazione delle merci Quantità (in hl)		
ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84 ex 2204 29 62	 Vini: — originari dei paesi terzi: vini recanti nella designazione e presentazione il nome del paese d'origine, senza altre menzioni o denominazioni geografiche — originari della Comunità: vini da tavola ai sensi del punto 13 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 Vini: 	} 115 500	
ex 2204 29 64 ex 2204 29 65 ex 2204 29 71 ex 2204 29 72 ex 2204 29 75 ex 2204 29 83 ex 2204 29 84	 originari dei paesi terzi: vini recanti nella designazione e presentazione il nome del paese d'origine, senza altre menzioni o denominazioni geografiche originari della Comunità: vini da tavola ai sensi del punto 13 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 	129 500	
	Totale	245 000	

ALLEGATO II

Importi degli aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I

(in ECU/bl)

	(in Leonary
Codice dei prodotti	Aiuto applicabile ai prodotti in provenienza dalla Comunità
2204 21 79 9120	4,782
2204 21 79 9220	4,782
2204 21 79 9180	8,964
2204 21 79 9280	10,494
2204 21 79 9910	4,782
2204 21 80 9180	10,595
2204 21 80 9280	12,405
2204 21 83 9120	4,782
2204 21 83 9180	12,243
2204 21 84 9180	14,473
2204 29 62 9120	4,782
2204 29 62 9220	4,782
2204 29 62 9180	8,964
2204 29 62 9280	10,494
2204 29 62 9910	4,782
2204 29 64 9120	4,782
2204 29 64 9220	4,782
2204 29 64 9180	8,964
2204 29 64 9280	10,494
2204 29 64 9910	4,782
2204 29 65 9120	4,782
2204 29 65 9220	4,782
2204 29 65 9180	8,964
2204 29 65 9280	10,494
2204 29 65 9910	4,782
2204 29 71 9180	10,595
2204 29 71 9280	12,405
2204 29 72 9180	10,595
2204 29 72 9280	12,405
2204 29 75 9180	10,595
2204 29 75 9280	12,405
2204 29 83 9120	4,782
2204 29 83 9180	12,243
2204 29 84 9180	14,473
	ļ

REGOLAMENTO (CE) N. 1511/98 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1998

che fissa, per la campagna 1997/98, un importo complementare dell'aiuto per i concentrati di pomodoro e i loro derivati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/97 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 1346/97 della Commissione (3) ha stabilito il prezzo minimo e l'importo dell'aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodoro per la campagna di commercializzazione 1997/98;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 2201/96, l'aiuto stabilito per i concentrati di pomodoro e i prodotti da essi derivati è ridotto del 5,37 % per evitare il superamento delle spese globali in seguito all'aumento delle quote francesi e portoghesi applicabili ai concentrati; che dopo la campagna viene versato un eventuale importo complementare se l'aumento delle quote francesi e portoghesi non è interamente utilizzato;

considerando che gli Stati membri, nel quadro dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 1491/97 (5), hanno comunicato le quantità di pomodori trasformati entro e fuori quota; che le quote del Portogallo e della Francia non sono state interamente utilizzate nel corso della campagna 1997/98; che, di conseguenza, è necessario stabilire un'importo complementare dell'aiuto fissato per i concentrati di pomodori e i loro derivati dal regolamento (CE) n. 1346/97 alle industrie di trasformazione che abbiano presentato domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 504/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Per la campagna 1997/98, l'importo complementare dell'aiuto per i concentrati di pomodoro, per i succhi di pomodoro e i fiocchi di pomodoro, previsto all'articolo 4, paragrafo 10, secondo comma, del 2201/96, è fissato in allegato.
- L'organismo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 504/97 versa ai trasformatori, in base alle domande di aiuto presentate a norma dello stesso articolo, l'importo complementare dell'aiuto fissato dal presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1998.

GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1. GU L 185 del 15. 7. 1997, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14. (5) GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 27.

ALLEGAT0

COMPLEMENTO ALL'AIUTO ALLA PRODUZIONE

Campagna 1997/98

Prodotto	ECU/100 kg netti
1. Concentrati di pomodoro aventi tenore di estratto secco pari o superiore al 28 % ma inferiore al 30 %	0,986
2. Fiocchi di pomodoro	3,282
3. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco pari o superiore al 7 % ma inferiore al 12 %:	
a) pari o superiore al 7 %, ma inferiore all'8 %	0,255
b) pari o superiore all'8 %, ma inferiore al 10 %	0,306
c) pari o superiore al 10 %	0,374
4. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco inferiore al 7 %:	
a) pari o superiore al 5 %	0,205
b) pari o superiore al 4,5 % ma inferiore al 5 %	0,161

REGOLAMENTO (CE) N. 1512/98 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1998

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi;

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1998.

GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37. (³) GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125. (*) GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

$ALLEGATO\ I$ Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (²) (in ECU/t)
1001 10 00	Frumento grano duro (¹)	0,84	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	41,39	31,39
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	41,39	31,39
	di qualità media	71,45	61,45
	di bassa qualità	89,25	79,25
1002 00 00	Segala	97,25	87,25
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	97,25	87,25
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	97,25	87,25
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	98,41	88,41
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (³)	98,41	88,41
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	108,10	98,10

⁽¹) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

^{— 3} ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

^{— 2} ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 30. 06. 1998 al 14. 07. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

IT

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	118,88	101,04	93,37	86,96	173,46 (¹)	77,06 (1)
Premio sul Golfo (ECU/t)	_	10,99	0,87	8,97	_	_
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	14,04	_	_	_	_	_
(¹) Fob Duluth						

⁽¹⁾ Fob Duluth.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96 : 0,00 ECU/t (HRW2) : 0,00 ECU/t (SRW2).

^{2.} Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,25 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 20,43 ECU/t.

REGOLAMENTO (CE) N. 1513/98 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1998

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 (²), in particolare l'articolo 3,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 1978/97 della Commissione (³), è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1978/97 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 luglio 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1998.

⁽¹⁾ GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11. (³) GU L 278 dell'11. 10. 1997, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1998, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la sedicesima gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione
1509 10 90 9100 1509 10 90 9900	_
1509 90 00 9100	
1509 90 00 9900 1510 00 90 9100	
1510 00 90 9900	_

 $\it NB: I$ codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1514/98 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1998

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di luglio 1998 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98 (2), in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, all'articolo 12 bis, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (3), che stabilisce modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada, modificato dal regolamento (CE) n. 2333/96 (4);

considerando che il regolamento (CE) n. 2051/96 ha fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate a condizioni speciali per anno civile; che non sono stati chiesti titoli d'esportazione per le carni bovine per il mese di luglio 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il mese di luglio 1998 non è stata presentata alcuna domanda di titoli di esportazione per le carni bovine oggetto del regolamento (CE) n. 2051/96.

Articolo 2

Nei primi cinque giorni del mese di agosto 1998 possono essere presentate, in conformità dell'articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 1445/95, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 5 000 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1998.

GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽²) GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7. (³) GU L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18. (*) GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 1515/98 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1998

che stabilisce i prezzi rappresentativi ed i dazi addizionali all'importazione nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1354/98 (7), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina;

considerando che il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine; che occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali corrispondenti;

considerando che è necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1998.

GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99. GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77. GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

^(*) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104. (*) GU L 145 del 29. 6. 1995, pag. 47. (*) GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 33.

ALLEGATO

${\it «ALLEGATO~I}$

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresen- tativo ECU/100 kg	Dazio addi- zionale ECU/100 kg	Origine (¹)
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	216,6	25	01
		249,6	15	02
		246,1	16	03
		273,3	8	04
		282,4	5	0.5
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	221,6	20	01
		266,8	6	02
		259,9	8	03
1602 39 21	Preparazioni non cotte altre che di tacchino, di galli o di galline	221,6	20	01

⁽¹) Origine delle importazioni: 01 Cina

⁰² Brasile

⁰³ Tailandia

⁰⁴ Cile

⁰⁵ Argentina»

REGOLAMENTO (CE) N. 1516/98 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1998

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (²), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1998.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77. (2) GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

all'esportazione nel settore del pollame

IT

al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1998, che fissa le restituzioni

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (¹)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (¹)	Ammontare delle restituzioni
		ECU/100 unità			ECU/100 kg
0105 11 11 9000	01	1,40	0207 12 90 9190	02	28,00
0105 11 19 9000	01	1,40		03	13,00
0105 11 91 9000	01	1,40			
0105 11 99 9000	01	1,40	0207 14 20 9900	04	7,00
0105 12 00 9000	01	3,30	020/ 1120 9900	01	7,00
0105 19 20 9000	01	3,30	0207 14 60 9900	04	7,00
		ECU/100 kg	0207 14 70 9190	04	7,00
0207 12 10 9900	02	28,00			
	03	13.00	0207 14 70 9290	04	7.00

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

⁰¹ tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

⁰² Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak e Iran,

⁰³ l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bielorussia, la Georgia, il Kazakistan, il Kirghizistan, la Moldavia, la Russia, il Tagikistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, l'Ucraina, la Lituania, l'Estonia e la Lettonia,

⁰⁴ tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca, della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.

REGOLAMENTO (CE) N. 1517/98 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CEE) n. 3290/ 94 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1368/98 (4), prevede una data limite per la presentazione delle dichiarazioni relative alle superfici di semina nonché una riduzione progressiva dell'aiuto in caso di superamento della suddetta data limite; che la medesima progressività dovrebbe valere anche per la riduzione dell'aiuto in caso di superamento della data limite di presentazione delle domande di aiuto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1164/89,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 1 dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1164/89 è modificato come segue:

Ogni produttore di lino tessile e/o di canapa presenta annualmente una domanda di aiuti entro il 30 novembre per il lino e il 31 dicembre per la canapa.

Se la domanda di aiuti è presentata nel corso dei venticinque giorni successivi alle date limite rispettive, l'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è ridotto dell'1 % per giorno lavorativo di ritardo. Oltre tale ritardo di venticinque giorni non viene concesso nessun aiuto.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1998.

GU L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

^(*) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (*) GU L 121 del 29. 4. 1989, pag. 4. (*) GU L 185 del 30. 6. 1998, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 1518/98 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1998

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1998/99, il prezzo minimo e l'importo dell'aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodoro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/97 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 9,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo applicabile nel corso della campagna precedente, dell'andamento dei prezzi di mercato nel settore degli ortofrutticoli e della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco di base verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione;

considerando che occorre continuare ad applicare il regolamento (CE) n. 2022/92 della Commissione (3), recante modalità d'applicazione del prezzo minimo da versare al produttore per determinati pomodori utilizzati nella fabbricazione di concentrati, succo e fiocchi di pomodoro, in funzione del tenore di estratto secco solubile;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce i criteri per calcolare l'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare tener conto dell'aiuto fissato o calcolato prima della riduzione di cui al paragrafo 10 di questo stesso articolo per la campagna di commercializzazione precedente, aiuto adeguato per tener conto dell'evoluzione del prezzo minimo da pagare ai produttori e della differenza tra il costo della materia prima nella Comunità e quello della materia prima nei principali paesi terzi concorrenti; che, per quanto concerne i concentrati di pomodoro, i pomodori interi pelati e non pelati in conserva e il succo di

(1) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

pomodoro, occorre prendere in considerazione l'evoluzione dei prezzi e del volume degli scambi con l'esterno;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce l'aiuto fissato per i concentrati di pomodoro e i loro derivati è ridotto del 5,37 %; che un importo complementare a questo aiuto ridotto sarà versato in funzione dei quantitativi di concentrato prodotti dalla Francia e dal Portogallo;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1998/99 il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 da versare al produttore è quello stabilito all'allegato I.

Articolo 2

- 1. Per la campagna 1998/99 l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento è quello stabilito all'allegato II.
- 2. L'importo complementare dell'aiuto fissato per i concentrati di pomodoro, per il succo di pomodoro e per i fiocchi di pomodoro di cui all'articolo 4, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 è stabilito dalla Commissione qualora sia soddisfatta la condizione prevista al suddetto comma.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

⁽²⁾ GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1. (3) GU L 207 del 23. 7. 1992, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore o organizzazione di produttori	
Pomodori destinati alla produzione di:		
a) concentrati di pomodoro e succo di pomodoro con un tenore di estratto secco solubile compreso tra 4,8 e 5,4 %	9,077 (¹)	
b) pomodori interi pelati e non pelati in conserva o pomodori interi pelati congelati:		
– della varietà San Marzano	15,026	
– della varietà Roma o di varietà simili	11,559	
c) pomodori non interi pelati e non pelati in conserva e pomodori non interi pelati e congelati	9,077	
d) fiocchi di pomodoro con un tenore di estratto secco solubile compreso tra 4,8 e 5,4 $\%$	11,559 (¹)	

⁽¹⁾ Tali prezzi sono adeguati nel seguente modo:

⁻ 5 % se il tenore di estratto secco solubile è inferiore a 4,8 % ma uguale o superiore a 4 %;

⁺ 5 % se il tenore di estratto secco solubile è superiore a 5,4 %.

ALLEGATO II

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti
1. Concentrati di pomodoro aventi tenore di estratto secco pari o superiore al 28 % ma inferiore al 30 %	24,412
2. Pomodori interi pelati in conserva di succo di pomodoro:	
a) della varietà San Marzano	9,276
b) della varietà Roma o di varietà simili	6,542
3. Pomodori interi pelati in conserva di acqua della varietà Roma o di varietà simili	5,561
4. Pomodori interi non pelati in conserva della varietà Roma o di varietà simili	4,579
5. Pomodori interi pelati congelati:	
a) della varietà San Marzano	9,276
b) della varietà Roma o di varietà simili	6,542
6. Pomodori non interi o in pezzi pelati in conserva	
7. Pomodori non pelati in conserva non interi o in pezzi	4,579
8. Pomodori non interi pelati congelati	J
9. Fiocchi di pomodoro	81,232
10. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco pari o superiore al 7 % ma inferiore al 12 %:	
a) pari o superiore al 7 %, ma inferiore all'8 %	6,314
b) pari o superiore all'8 %, ma inferiore al 10 %	7,576
c) pari o superiore al 10 %	9,260
11. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco inferiore al 7 %:	
a) pari o superiore al 5 %	5,050
b) pari o superiore al 4,5 % ma inferiore al 5 %	3,998

REGOLAMENTO (CE) N. 1519/98 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1998

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 (4);

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/ 66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (6), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98 (8);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/ 66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1998.

⁽¹⁾ GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11. (3) GU L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1. (4) GU L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽e) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1. (f) GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (e) GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

ľT

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (¹)	
1509 10 90 9100	5,00	
1509 10 90 9900	0,00	
1509 90 00 9100	5,00	
1509 90 00 9900	0,00	
1510 00 90 9100	0,00	
1510 00 90 9900	0,00	

⁽¹) Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato e per le esportazioni verso i paesi terzi.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 1998

sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità

(98/454/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 103, paragrafo 2,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Cardiff, del 15 e 16 giugno 1998,

considerando che il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla raccomandazione della Commissione,

RACCOMANDA:

PRIORITÀ PRINCIPALI: SUCCESSO DELL'UEM, PROSPERITÀ E POSTI DI LAVORO

L'introduzione dell'euro, il 1º gennaio 1999, segna una nuova fase nel processo di integrazione europea e nella condotta delle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità.

La decisione e la credibilità con la quale, soprattutto negli ultimi due anni, gli Stati membri hanno perseguito politiche miranti al raggiungimento di un alto grado di convergenza economica sostenibile a livello comunitario ha prodotto risultati concreti.

Come primo passo, a coronamento di questi straordinari sforzi di convergenza e dei risultati raggiunti, il 3 maggio 1998 il Consiglio dell'Unione europea, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, ha deciso che undici Stati membri soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro.

In secondo luogo, questi sforzi favoriscono lo sviluppo di un dosaggio di politiche macroeconomiche favorevole alla crescita e all'occupazione.

Fino ad oggi, tuttavia, i progressi in materia di riduzione della disoccupazione sono stati insufficienti in molti Stati membri.

Dall'estate del 1997, data di adozione degli ultimi indirizzi di massima per la politica economica, la Comunità vive una fase di ripresa economica sempre più vivace e di ampia portata, in un contesto di inflazione storicamente bassa. Considerata la capacità non utilizzata attualmente disponibile nella maggior parte degli Stati membri e le ottime prospettive di conseguente crescita degli investimenti, soprattutto in beni strumentali, la ripresa dovrebbe consolidarsi senza vincoli di capacità e senza generare tensioni inflazionistiche a patto di poter contare, come previsto, su di una dinamica salariale che continui ad essere appropriata. I fondamentali economici, inoltre, sono positivi ed in costante miglioramento; le prospettive della domanda migliorano e il clima di fiducia si rafforza. L'impatto delle turbolenze economico-finanziarie asiatiche sulle prospettive di crescita della Comunità sembra limitato, purché la crisi non si inasprisca né si diffonda ad altri paesi della regione.

L'ulteriore consolidamento della ripresa dovrebbe stimolare in tutta la Comunità un moderato aumento dell'occupazione e, nel 1999, una conseguente leggera flessione del tasso di disoccupazione. Si tratterebbe di un primo, seppur modesto, passo nella direzione dell'obiettivo di elevata occupazione sancito dall'articolo 2 del trattato di Amsterdam.

Attualmente la Comunità è caratterizzata da un basso livello di occupazione, dovuto non solo ad un'elevata disoccupazione (circa 18 milioni di persone nel 1997)

ma anche alle scarse prospettive di occupazione nel lungo periodo che hanno scoraggiato molti, che spesso fruiscono di altre forme di reddito (prestazioni sociali), dal ricercare un posto di lavoro. La creazione di nuovi posti di lavoro deve pertanto non solo essere in grado di assorbire i disoccupati esistenti ma anche di far fronte ad un tasso di partecipazione crescente e ancora ad un certo aumento demografico della popolazione in età lavorativa.

IT

L'aumento dell'occupazione nel medio e nel lungo termine potrebbe alleggerire notevolmente l'onere che grava sulle finanze pubbliche degli Stati membri e sui loro regimi di previdenza sociale. Potrebbe inoltre dare un efficace contributo alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale.

Alla politica economica spetta il compito di creare le condizioni per i) un ulteriore rafforzamento della ripresa e per, ii) una sua successiva trasformazione in un processo di crescita economica autoalimentantesi e non inflazionistica nel medio e lungo termine — requisito essenziale per un aumento sostanziale e duraturo del livello di occupazione. A tal fine si renderà necessario un programma ancor più deciso di politiche macroeconomiche e strutturali accompagnato da un'applicazione risoluta degli orientamenti in materia di occupazione per il 1998 al fine di far fronte ad un certo numero di sfide essenziali e consentire al tempo stesso alle economie comunitarie di adeguarsi meglio ai cambiamenti degli anni a venire.

L'introduzione dell'euro non risolverà di per sé il problema della disoccupazione nella Comunità. Realizzando pienamente i compiti suesposti, tuttavia, il quadro di stabilità offerto dall'Unione economica e monetaria contribuirà al mantenimento di un dosaggio di politiche favorevoli alla crescita e all'occupazione.

A livello macroeconomico, i governi e le parti sociali dovranno, ciascuno per quanto gli compete, sforzarsi in tutti i modi di sostenere l'obiettivo di stabilità perseguito dalla politica monetaria unica.

Allo stesso tempo, occorre avviare politiche e riforme strutturali dei mercati dei prodotti, dei servizi e del lavoro al fine di favorire un processo di crescita privo di tensioni, rafforzare la competitività, tradurre la crescita in occupazione e rendere la crescita più rispettosa dell'ambiente.

Più in generale, si ravvisa l'esigenza di far funzionare meglio il mercato unico, di cui tutti gli Stati membri sono responsabili.

Solo se tutte le parti si impegneranno a perseguire questa strategia politica con determinazione, coordinandone efficacemente l'attuazione secondo quanto auspicato dalla risoluzione del Consiglio europeo di Lussemburgo, l'UEM darà i frutti sperati e contribuirà, in linea con l'articolo 2 del trattato, al raggiungimento degli obiettivi generali della Comunità, tra cui la promozione di una crescita sostenuta, non inflazionistica, e rispettosa dell'ambiente, di un elevato livello di occupazione e del miglioramento della qualità della vita.

DOSAGGIO DI POLITICHE MACROECONO-MICHE ORIENTATO ALLA CRESCITA E ALLA STABILITÀ

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi summenzionati, a livello macroeconomico gli Stati membri devono continuare a perseguire la strategia centrata sulla crescita e sulla stabilità raccomandata nei precedenti indirizzi di massima, che ha già iniziato a dare frutti.

Gli ingredienti essenziali di tale strategia sono tre:

- una politica monetaria orientata alla stabilità dei prezzi;
- sforzi sostenuti volti al raggiungimento ed al mantenimento di una sana situazione di bilancio, coerente con il Patto di stabilità e crescita;
- una dinamica dei salari nominali coerente con l'obiettivo di stabilità dei prezzi; al tempo stesso gli adeguamenti dei salari reali dovrebbero essere collegati ad aumenti di produttività, e non dovrebbero prescindere dall'esigenza di rafforzare la redditività degli investimenti al fine di creare nuovi posti di lavoro.

Più l'obiettivo di stabilità dei prezzi perseguito dalla politica monetaria verrà agevolato da adeguate politiche di bilancio e da un'appropriata dinamica salariale, più probabilità ci saranno che le condizioni monetarie siano favorevoli alla crescita e all'occupazione

Il dosaggio complessivo di politiche macroeconomiche dell'area dell'euro dipenderà fondamentalmente dall'interazione fra la politica monetaria unica, da un lato, e la situazione di bilancio e la dinamica salariale specifiche dei paesi partecipanti, dall'altro. Per queste ultime si procederà a una sorveglianza ravvicinata e a un più stretto coordinamento delle politiche economiche, al fine di realizzare in tutta l'area dell'euro e nei singoli paesi partecipanti un dosaggio di politiche appropriato.

L'esigenza di politiche macroeconomiche orientate alla stabilità sarà ugualmente forte per i paesi che non adotteranno inizialmente la moneta unica. La forte e intima interdipendenza economica e monetaria fra i paesi dell'area dell'euro e gli Stati membri al di fuori di essa e l'esigenza di garantire un'ulteriore convergenza e un funzionamento senza intoppi del mercato unico renderanno necessario il coinvolgimento di tutti gli Stati membri nel coordinamento delle politiche economiche.

3. STABILITÀ DEI PREZZI

IT

La stabilità dei prezzi è un requisito essenziale ai fini di una crescita economica sostenuta a medio termine. Grazie ai notevoli progressi degli ultimi anni, la Comunità nel suo complesso ha raggiunto un livello elevato di stabilità dei prezzi. Tutte le politiche dovranno mirare alla credibilità e coerenza con l'obiettivo di una stabilità dei prezzi duratura.

Nella futura area dell'euro, con un tasso medio di inflazione — calcolato mediante l'indice armonizzato dei prezzi al consumo — ormai al di sotto del 2 %, le politiche economiche perseguite da tutti gli Stati membri dovranno mirare al mantenimento della stabilità dei prezzi, creando in questo modo condizioni monetarie che favoriscono la crescita. Essi dovranno inoltre evitare differenziali di inflazione troppo elevati che potrebbero creare problemi di competitività.

Il tasso medio di inflazione è sceso al di sotto del 2 % anche in Danimarca, Svezia e nel Regno Unito. È loro compito mantenere politiche economiche e monetarie che continuino ad assicurare la stabilità dei prezzi.

Negli ultimi anni, la Grecia ha compiuto sostanziali progressi verso l'obiettivo della stabilità dei prezzi. Insieme agli sforzi di risanamento di bilancio compiuti negli ultimi anni, questo impegno ha agevolato l'ingresso della dracma, nel marzo 1998, nel meccanismo di cambio (AEC). L'adesione all'AEC aiuterà il paese a migliorare ulteriormente i risultati conseguiti a livello di inflazione. Ulteriori sforzi sono tuttavia necessari al fine di contenere le pressioni inflazionistiche generate dalla svalutazione della dracma al momento dell'ingresso nell'AEC e di raggiungere quanto prima l'obiettivo della stabilità dei prezzi.

4. TRANSIZIONE ALL'EURO

Il 1º gennaio 1999 la transizione verso l'euro dovrà avvenire quanto più possibile senza scosse per garantire che il lancio dell'UEM avvenga nelle condizioni più favorevoli. Le politiche monetarie delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti nei restanti mesi del 1998 — durante i quali la politica monetaria sarà ancora di loro competenza — devono tendere principalmente ad assicurare che l'attuale contesto caratterizzato da un grado elevato di stabilità dei prezzi sia mantenuto a livello nazionale e, quindi, in tutta l'area dell'euro. Alla fine del 1998 si sarà avuta la convergenza dei tassi d'interesse ufficiali verso il tasso comune dell'area dell'euro. Ciò sarà in linea con una situazione in cui i tassi di cambio di mercato corrispondono ai tassi preannunciati, ossia agli attuali tassi centrali bilaterali dell'AEC.

A partire dal 1º gennaio 1999 la politica monetaria unica nell'area dell'euro sarà di competenza dell'indi-

pendente Banca centrale europea e del Sistema europeo di banche centrali.

Gli Stati membri che non adotteranno la moneta unica fin dall'inizio manterranno le rispettive competenze in materia di politica monetaria, ma saranno anch'essi legati dall'impegno di condurre una politica monetaria orientata alla stabilità. A norma dell'articolo 109 M del trattato, detti Stati membri dovranno considerare le loro politiche dei tassi di cambio come una questione di interesse comune. L'AEC 2 offrirà il quadro per le relazioni monetarie tra gli Stati membri partecipanti al meccanismo e l'area dell'euro del 1999 in poi e sosterrà i loro sforzi di convergenza. Quantunque la partecipazione all'AEC 2 rimanga volontaria, si può ipotizzare che gli Stati membri con una deroga vi aderiranno.

5. FINANZE PUBBLICHE SANE

5.1. Indirizzi generali

Nonostante i considerevoli sforzi di risanamento compiuti da praticamente tutti gli Stati membri, nella maggior parte di essi sono necessari ulteriori progressi per riuscire a rispettare l'obiettivo di medio termine previsto dal Patto di stabilità e crescita, e cioè un saldo di bilancio vicino al pareggio o positivo. Ciò consentirà a tutti gli Stati membri di far fronte alle normali situazioni cicliche mantenendo nel contempo il disavanzo pubblico entro il valore di riferimento del 3 % del PIL. In conformità del trattato, il risanamento è inoltre necessario per assicurare che i rapporti debito/PIL superiori al 60 % continuino a calare adeguatamente e ad avvicinarsi a ritmo soddisfacente al valore di riferimento. Questi requisiti valgono per tutti gli Stati membri, per le ragioni seguenti.

- i) Una politica di bilancio sana agevolerà il compito della politica monetaria unica e delle politiche monetarie degli Stati membri non partecipanti all'euro, di mantenere la stabilità dei prezzi, in quanto alimenterà aspettative di inflazione bassa e stabile. Nell'attuale congiuntura, un'ulteriore riduzione dei disavanzi di bilancio contribuirà a rendere più sostenibile la ripresa economica e potrebbe favorire il mantenimento di condizioni monetarie favorevoli, sostenendo così gli investimenti.
- ii) Una sana posizione di bilancio contribuirà a mantenere bassi i tassi di interesse a lungo termine attraendo quindi gli investimenti privati. Se lo Stato assorbirà in proporzione ridotta i risparmi privati oppure se fornirà un contributo positivo al risparmio in seno all'economia, si assisterà, molto probabilmente a parità di altre condizioni ad un aumento del saggio di investimento senza alcuna pressione sulla bilancia dei pagamenti e sui tassi di interesse a lungo termine.

iii) In molti paesi, le finanze pubbliche non hanno ancora recuperato lo spazio di manovra necessario per far fronte ad una congiuntura economica sfavorevole. A partire all'introduzione della moneta unica, tutti gli aggiustamenti necessari per far fronte a fluttuazioni cicliche negative e a perturbazioni proprie di ciascun paese avverranno in larga misura attraverso la politica di bilancio e sarà pertanto fondamentale assicurare un efficace funzionamento degli stabilizzatori automatici. D'altra parte, è assai probabile che una sana politica di bilancio rafforzi anche l'efficacia di tali stabilizzatori. Una comprovata disciplina di bilancio rafforzerà la fiducia degli operatori economici che anche un eventuale aumento del disavanzo di bilancio in un periodo di recessione non comprometterà più in maniera permanente le finanze pubbliche di uno Stato, evitando così eventuali reazioni negative da parte dei mercati finanziari.

IT

iv) Infine, bilanci vicini al pareggio o in attivo consentiranno una rapida riduzione del rapporto debito/PIL che rimane relativamente elevato in molti paesi. Ciò permetterà una riduzione dell'onere del servizio del debito, favorendo così una ristrutturazione della spesa pubblica. Potrebbe altresì agevolare la riduzione degli oneri fiscali rendendo possibile il ripensamento di tutti gli aspetti dei regimi di previdenza sociale nella prospettiva dell'invecchiamento della popolazione.

In questo quadro è fondamentale che gli Stati membri forniscano delle garanzie circa la continuità del processo di aggiustamento del loro bilancio. A questo fine, gli Stati membri si sono impegnati a:

- i) realizzare pienamente gli obiettivi di bilancio previsti per il 1998, se necessario intraprendendo tempestivamente azioni correttive;
- ii) se la congiuntura economica evolve più favorevolmente del previsto, sfruttare l'occasione per migliorare il risanamento di bilancio onde raggiungere l'obiettivo a medio termine di un saldo di bilancio vicino al pareggio o in attivo, quale sancito dagli impegni del Patto di stabilità e crescita;
- iii) presentare entro la fine del 1998 i loro programmi di stabilità e convergenza al fine di consentire alla Commissione ed al Consiglio di valutarli, inclusa la posizione di bilancio complessiva ed il dosaggio di politiche nell'area dell'euro, all'inizio della terza fase dell'UEM;
- iv) garantire, ove opportuno, un'ulteriore costante flessione del debito pubblico ed un'adeguata strategia di gestione dello stesso, al fine di ridurre la vulnerabilità delle finanze pubbliche.

La scelta dei tempi, della portata e della composizione degli adeguamenti di bilancio è importante per garantire un loro impatto duraturo sulla situazione delle finanze pubbliche ed un aumento del dinamismo economico, della competitività e dell'occupazione. Anche se tali adeguamenti dovranno riflettere le caratteristiche specifiche di ogni paese, negli indirizzi delineati per esercizi precedenti sono già stati individuati un certo numero di principi generali. Gli indirizzi del presente documento ribadiscono ed ampliano tali principi, sempre nel rispetto della competenza degli Stati membri riguardo alle rispettive politiche di bilancio.

- Nella maggior parte degli Stati membri i disavanzi di bilancio dovrebbero essere ridotti mediante misure di contenimento della spesa piuttosto che attraverso inasprimenti fiscali.
- ii) Ai fini del miglioramento dell'efficienza e del dinamismo economico è auspicabile un alleggerimento della pressione fiscale complessiva nella maggior parte degli Stati membri. Le riforme fiscali permettono altresì un funzionamento più efficiente dei mercati e, potenziando gli investimenti, promuovono la creazione di posti di lavoro duraturi e competitivi.
- iii) In presenza di un disavanzo di bilancio o di un rapporto debito pubblico/PIL ancora relativamente elevati, l'eventuale alleggerimento fiscale non dovrà rallentare il ritmo della riduzione del disavanzo.
- iv) Occorre procedere al risanamento di bilancio con equità ed equilibrio. Esso dev'essere volto a migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa pubblica e a stimolare quindi l'offerta. A questo fine, le misure intraprese dovrebbero concentrarsi su un migliore controllo o su una riforma dei consumi pubblici, delle prestazioni pensionistiche pubbliche, della sanità, delle misure relative al mercato del lavoro e dei sussidi. Negli ultimi anni si è assistito inoltre ad una riduzione degli investimenti pubblici in percentuale del PIL, sebbene questo andamento rispecchi in parte il passaggio al finanziamento ed alla gestione privata degli investimenti in infrastrutture pubbliche. Nella misura del possibile e senza mettere in pericolo l'ulteriore necessaria riduzione del disavanzo pubblico, sarebbe auspicabile favorire la spesa per investimenti produttivi ed altre attività produttive, come per il capitale umano ed interventi attivi sul mercato del lavoro. Una tale ristrutturazione dovrebbe portare, grazie ai suoi effetti positivi sulla crescita e sull'occupabilità, ad un aumento del tasso di occupazione e/o ad una riduzione del numero di persone in età lavorativa che fruiscono di trasferimenti sociali, con conseguente miglioramento delle posizioni di bilancio a medio termine.

Esattamente come gli Stati membri, anche la Comunità è chiamata ad attenersi a una disciplina di bilancio rigorosa. Questa dev'essere applicata a tutte le categorie delle prospettive finanziarie, nel rispetto dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio.

5.2. Indirizzi specifici per i singoli paesi

IT

i) Stati membri dell'area dell'euro

Il Belgio, grazie anche alle condizioni favorevoli di crescita economica, è riuscito ad anticipare di un anno la realizzazione degli obiettivi di bilancio stabiliti nel suo programma di convergenza. È necessario assicurare che venga realizzato l'impegno del governo di mantenere l'avanzo primario al 6 % del PIL sul medio termine, in modo da garantire una rapida riduzione del rapporto debito/PIL, che è ancora ad un livello alquanto elevato. I trasferimenti alle famiglie, ed in particolare la spesa sanitaria, richiedono ancora un rigido controllo.

In Germania è necessario che il disavanzo di bilancio continui ad essere ridotto negli anni a venire. Le sovvenzioni, i trasferimenti alle famiglie e i consumi delle amministrazioni pubbliche vanno ulteriormente contenuti. Si rendono inoltre necessari costanti sforzi di riduzione della spesa se si intende realizzare l'obiettivo del governo di riportare entro il 2000 il rapporto spesa/PIL al 46 %, cioè al livello precedente alla riunificazione. La Germania dovrebbe accelerare il proprio processo di risanamento del bilancio se intende avviare con decisione Il rapporto debito/PIL su un sentiero discendente per riportarlo rapidamente, nel prossimo futuro, al di sotto del valore di riferimento del 60 %.

In Spagna, il mantenimento dell'attuale politica di bilancio consentirebbe una riduzione del disavanzo nei prossimi anni, grazie anche alle condizioni favorevoli di crescita economica. La Spagna dovrebbe tuttavia ancora compiere sforzi per accelerare il conseguimento dell'obiettivo di medio termine di una posizione vicina al pareggio o in attivo. Infatti, l'attuale congiuntura ciclica dell'economia spagnola e la sostenibilità dell'attuale espansione richiederebbero il rapido raggiungimento di tale obiettivo. La spesa deve essere tenuta ulteriormente sotto controllo se il governo vuole realizzare l'obiettivo di ridurre il rapporto spesa/PIL appena al di sotto del 42 % entro il 2000.

Per quanto concerne la Francia, gli sforzi di risanamento di bilancio dovrebbero essere ulteriormente intensificati nel 1999, e soprattutto dopo, per assicurare il rispetto degli impegni derivanti dal Patto di stabilità e crescita. Tali interventi di risanamento delle finanze pubbliche sono necessari anche per stabilizzare il rapporto debito/PIL ed avviarlo su un sentiero discendente. Il controllo sui trasferimenti alle famiglie e sul consumo pubblico dovrebbe contribuire alla riduzione del disavanzo.

In Irlanda il bilancio dovrebbe registrare nei prossimi anni un attivo sempre maggiore ed il rapporto debito/PIL dovrebbe scendere al di sotto del 60 % nel 1998 e continuare a diminuire negli anni successivi. Tenuto conto dell'attuale sostenuta crescita economica e della possibilità di un surriscaldamento, le eventuali entrate in eccesso rispetto a quelle previste nel bilancio 1998 dovrebbero essere destinate ad aumentare l'attivo. Al fine di ridurre il rischio di un surriscaldamento, si rende inoltre necessaria una politica di bilancio rigorosa. Si rilevi la ferma intenzione delle autorità irlandesi di proporre per il 1999 un bilancio teso principalmente a proseguire sulla via di un'inflazione bassa.

Dopo essere riuscita nel 1997 a ridurre il disavanzo pubblico al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL, l'Italia deve ora intensificare ulteriormente il suo impegno a favore del risanamento del bilancio per ottemperare agli obblighi imposti dal Patto di stabilità e crescita. Ai fini di una rapida diminuzione del rapporto debito/PIL, è importante assicurare il mantenimento a medio termine degli alti livelli di avanzo primario, pari al 5,5 % del PIL, come previsto nel piano triennale approvato dal Parlamento italiano. Questo fatto, sostenuto dagli introiti delle privatizzazioni, dovrebbe assicurare il proseguimento della riduzione del rapporto debito/PIL.

Il Lussemburgo dovrebbe mantenere anche nei prossimi anni un bilancio in attivo, con un rapporto debito/PIL che resterebbe ad un livello estremamente basso.

I Paesi Bassi non dovranno consentire un deterioramento della loro attuale situazione di bilancio. Alla luce delle condizioni favorevoli di crescita economica previste per gli anni a venire, dovrebbe essere possibile ridurre ulteriormente il disavanzo per ottemperare agli obblighi imposti dal Patto di stabilità e crescita. La politica di bilancio non dovrebbe pertanto essere allentata e si dovrebbe evitare che il disavanzo pubblico salisse nuovamente. La politica di risanamento del bilancio andrebbe mantenuta per garantire il proseguimento costante della riduzione del rapporto debito/PIL.

L'Austria dovrebbe proseguire nei prossimi anni i propri sforzi di risanamento del bilancio per raggiungere l'obiettivo di una posizione di bilancio prossima al pareggio o in attivo. L'Austria deve esercitare un severo controllo sul suo bilancio e dovrebbe scongiurare ulteriori pressioni sul bilancio. Saranno necessari ulteriori e notevoli sforzi di risanamento del bilancio a seguito della recente riforma della tassazione delle famiglie, scaturita da una sentenza della Corte costituzionale, e nel contesto della prospettata riforma fiscale. Si ricorda inoltre che è necessario mantenere su un sentiero discendente il rapporto debito/PIL.

Il Portogallo dovrebbe sfruttare l'occasione offerta dalle favorevoli condizioni di crescita economica dei prossimi anni per migliorare ulteriormente la sua situazione di bilancio, per ottemperare agli obblighi imposti dal Patto di stabilità e crescita. In tal modo si ridurrebbe anche il rischio di un surriscaldamento dell'economia. Il risanamento del bilancio dovrebbe incentrarsi sempre più sul fronte della spesa primaria. Il rapporto debito/PIL dovrebbe scendere al 60 % nel 1998 e continuare a diminuire negli anni successivi.

In Finlandia il bilancio dovrebbe passare in attivo nel 1998, ed ulteriori aumenti dell'attivo costituiscono gli obiettivi degli anni successivi. Nel 1999, la Finlandia prevede una riduzione dell'imposta sul reddito. Questa misura dovrebbe essere attuata in modo tale da consentire il proseguimento del risanamento di bilancio.

ii) Stati membri che non adottano l'euro a partire dal gennaio 1999

Per quanto riguarda la Danimarca ci si attende una politica di bilancio ancora più rigorosa ed un incremento dell'attivo di bilancio negli anni a venire. Il gettito fiscale resterà sostenuto mentre gli investimenti pubblici verranno ulteriormente ridotti. Tenuto conto dell'aumento dell'attivo di bilancio, il rapporto debito/PIL dovrebbe scendere al di sotto del 60 % nel 1998 e continuare a ridursi negli anni successivi.

La Grecia ha realizzato negli ultimi anni notevoli progressi per quanto riguarda la riduzione dei consistenti squilibri delle proprie finanze pubbliche. Nel 1997 il disavanzo è sceso al 4,0 % del PIL e pare proiettato a scendere al di sotto del valore di riferimento previsto dal trattato nel 1998, mentre il rapporto debito pubblico/PIL, praticamente stabile dal 1993, ha iniziato a scendere nel 1997. La Grecia dovrebbe proseguire l'impegno verso un risanamento del bilancio, in particolare attraverso l'attuazione rigorosa delle misure annunciate dal governo quando la dracma

è entrata a far parte del meccanismo di cambio, al fine di garantire una partecipazione agevole e regolare a tale meccanismo e concretare l'intenzione del governo di entrare nell'area dell'euro nel 2001. Le misure in questione comprendono un'ulteriore riduzione della spesa primaria, una razionalizzazione generalizzata del settore pubblico e la riforma del sistema di sicurezza sociale a medio termine.

In Svezia il passaggio all'attivo di bilancio è previsto per il 1998 e aumenti dell'attivo sono previsti per i prossimi anni. L'obiettivo della Svezia è quello di un avanzo di bilancio di circa il 2 % del PIL nell'arco del ciclo economico. Sarà necessario continuare a tenere sotto stretto controllo la spesa pubblica.

Per quanto riguarda il Regno Unito, il bilancio è proiettato verso una posizione prossima al pareggio entro la fine del decennio. A tale scopo, il Regno Unito dovrebbe attuare in modo rigoroso le misure di bilancio annunciate. La spesa pubblica dovrebbe continuare ad essere sottoposta ad un controllo severo. La politica di bilancio del Regno Unito dovrebbe inoltre tener conto della necessità di realizzare le condizioni di stabilità previste per l'economia britannica in generale.

6. DINAMICA SALARIALE

L'andamento dei salari nel loro complesso e quello dei differenziali salariali presentano implicazioni significative per l'inflazione, la crescita, l'occupazione ed il contenuto occupazionale della crescita. Nell'ambito dell'UEM, con il regime monetario unico, il legame tra salari ed occupazione diventerà più evidente ed intenso. D'altro canto, il contesto macroeconomico credibile ed orientato, alla stabilità si farà promotore di un andamento adeguato dei salari.

La politica salariale continuerà ad essere di competenza delle parti sociali a livello nazionale, regionale, settoriale o a livello ancor più decentralizzato, nel pieno rispetto delle rispettive tradizioni. Come sottolineato nella risoluzione di Amsterdam su crescita e occupazione, spetta alle parti sociali conciliare l'obiettivo di un'elevata occupazione con un'adeguata dinamica salariale, creando un quadro istituzionale idoneo per il processo di formazione salariale.

Affinché l'andamento salariale contribuisca alla realizzazione di una combinazione di politiche favorevoli all'occupazione, le parti sociali dovrebbero continuare a mantenere un atteggiamento responsabile e a concludere negli Stati membri accordi salariali in linea con le seguenti regole generali.

- i) Gli aumenti dei salari nominali nel loro complesso devono essere coerenti con l'obiettivo della stabilità dei prezzi. Aumenti salariali nell'intera area dell'euro che risultino incompatibili con la stabilità dei prezzi determineranno inevitabilmente una stretta monetaria nell'insieme dell'area stessa, con ripercussioni negative sulla crescita e sull'occupazione. Aumenti eccessivi dei salari nominali in un determinato paese o in una data regione non avranno necessariamente ripercussioni significative sull'inflazione nell'intera unione monetaria ma, attraverso il loro effetto sul costo unitario del lavoro, comprometteranno la competitività e le condizioni occupazionali di tale paese o regione.
- ii) Gli aumenti dei salari reali rispetto alla crescita della produttività del lavoro dovrebbero tenere conto dell'esigenza di incrementare, ove necessario, e successivamente mantenere la redditività degli investimenti in grado di aumentare la capacità produttiva e di creare occupazione. Ciò significa che nei paesi in cui la crescita complessiva della produttività del lavoro sta subendo un rallentamento, il margine per gli aumenti dei salari reali risulterà ridotto. Più specificamente, una riduzione dell'orario di lavoro non dovrà determinare un aumento dei costi unitari reali del lavoro. Affinché un'accresciuta redditività determini maggiori investimenti all'interno della Comunità, è fondamentale dar vita ad un contesto favorevole agli investimenti in termini di promozione della domanda, condizioni del mercato del lavoro, imposizione fiscale e quadro normativo.
- iii) Gli accordi salariali dovrebbero tener maggiormente conto dei differenziali di produttività sulla base delle qualifiche, delle capacità professionali e delle aree geografiche. A questo proposito e ove opportuno i salari d'ingresso per i giovani, per i lavoratori meno qualificati o per i disoccupati di lunga durata dovrebbero essere tali da migliorare la loro occupabilità; gli effetti benefici dei salari d'ingresso più bassi potrebbero essere rafforzati ulteriormente da misure volte a promuovere l'adattabilità della forza lavoro.
- iv) È necessario evitare i cosiddetti «effetti di imitazione salariale», nel senso che le differenze tra il costo del lavoro nei vari Stati membri dovrebbero continuare a riflettere le differenze di produttività del lavoro. L'esistenza di una moneta unica renderà più trasparenti le differenze tra i livelli retributivi degli Stati membri. Ciò potrà determinare un certo aumento nella mobilità dei lavoratori, ma anche generare rivendicazioni salariali nei paesi con i livelli salariali più bassi per colmare il divario con i paesi in cui le retribuzioni sono più elevate. Incrementi salariali più

rapidi di quanto giustificato dal miglioramento della produttività in un paese porterebbero ad un deterioramento della sua competitività e della redditività degli investimenti, e di conseguenza ne ridurrebbero l'attrattiva come sito per l'installazione di impianti produttivi. Gli scambi del paese in questione ne risentirebbero, gli investimenti sarebbero scoraggiati e vi sarebbe un aumento della disoccupazione.

Il rispetto di questi requisiti non implica che la dinamica salariale all'interno dell'intera area dell'euro debba essere uniforme. Vi saranno probabilmente differenze in termini di crescita della produttività e quindi di margine disponibile per l'incremento dei salari reali. Inoltre si deve tenere conto anche delle differenze riguardanti le situazioni del mercato del lavoro e le condizioni economiche. All'interno dell'UEM gli adeguamenti salariali dovranno svolgere un ruolo molto più importante in relazione all'adattamento alle mutate situazioni economiche, in particolare nel caso di turbolenze che interessino un particolare paese, il che richiederà pertanto un maggior grado di adattabilità nel processo di formazione delle retribuzioni.

Poiché, in generale, le parti sociali sono responsabili del mantenimento di una dinamica salariale compatibile con la realizzazione ed il mantenimento di un elevato livello di occupazione, e svolgono in tal senso un ruolo importante nella messa a punto di un adeguato dosaggio di politiche macroeconomiche, è fondamentale rafforzare il dialogo sociale a tutti i livelli coinvolti. A livello nazionale, i governi dovranno probabilmente adoperarsi maggiormente per promuovere il dialogo e favorire la comprensione della strategia politica sviluppata negli indirizzi di massima per le politiche economiche. A livello comunitario, la Commissione continuerà a sviluppare il dialogo sociale, in particolare sulle questioni di politica macroeconomica. Inoltre, nel quadro di un intensificato coordinamento delle politiche economiche, si pone la necessità di assicurare una maggiore credibilità ed instaurare un clima di fiducia tra i principali responsabili politici, fattori che potrebbero venire consolidati attraverso un dialogo costante tra le parti sociali da un lato e le autorità responsabili delle politiche economiche dall'altro.

7. POLITICHE STRUTTURALI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

Le politiche strutturali sono chiamate a svolgere un ruolo primario nel favorire il benessere economico, migliorare la produttività ed accrescere i livelli di occupazione. Esse debbono contribuire a garantire un processo di crescita macroeconomica esente da tensioni, a rafforzare la competitività della Comunità, ad aumentare il contenuto occupazionale della crescita e a rendere tale crescita più compatibile con la tutela dell'ambiente. Per essere pienamente efficaci, le politiche strutturali devono essere coerenti con l'applicazione di politiche macroeconomiche sane.

Le politiche strutturali mirano a migliorare il funzionamento dei mercati; qualora comportino costi di bilancio, è essenziale che questi siano tenuti sotto controllo e non compromettano il risanamento della finanza pubblica. Inoltre i benefici economici delle politiche strutturali si manifestano solo gradualmente.

IT

Giacché i progressi realizzati in materia di riforme strutturali per quanto riguarda i mercati dei prodotti, dei servizi ed in particolare del lavoro sono insufficienti nella maggior parte degli Stati membri, è necessario profondere un impegno sempre maggiore per eliminare le deficienze strutturali, che sono spesso profondamente radicate. L'aggiustamento degli Stati membri a perturbazioni che colpiscano in modo specifico la loro economia dovrà basarsi, nella misura del possibile, sulla flessibilità e l'adattabilità dei loro mercati dei prodotti, dei servizi e dei fattori di produzione. A causa dell'eliminazione delle oscillazioni dei cambi all'interno dell'area dell'euro e della maggiore trasparenza dei prezzi, l'UEM intensificherà le pressioni concorrenziali sulle imprese.

7.1. Mercati dei prodotti, dei servizi e dei capitali

Per preservare e promuovere la competitività, l'occupazione e il tenore di vita in un mondo caratterizzato dalla libertà degli scambi e da una evoluzione tecnologica permanente, è essenziale che gli Stati membri e la Comunità intensifichino i loro sforzi volti a migliorare l'efficacia dei mercati dei prodotti, dei servizi e dei capitali. Tali sforzi dovrebbero articolarsi su quattro grandi assi.

i) Riforme destinate a perfezionare il mercato unico

Il miglioramento del funzionamento del mercato unico riveste un'importanza capitale per il successo dell'UEM. Per quanto siano stati realizzati progressi considerevoli, permangono taluni problemi gravi. Il quadro legislativo del mercato unico resta incompleto, soprattutto in quanto le direttive comunitarie non sono ancora state pienamente attuate a livello nazionale. Gli sforzi volti a ridurre la percentuale delle direttive relative al mercato unico non recepite dovrebbero continuare vigorosamente nella maggior parte degli Stati membri, come individuato dal quadro del punteggio del mercato unico istituito dalla Commissione. Coscienti di questa sfida, la Commissione e gli Stati membri hanno adottato nel giugno del 1997 un «Piano d'azione per il mercato unico», con il quale gli Stati membri si sono impegnati a colmare le principali lacune legislative entro il 1º gennaio 1999. Tra i settori

che richiedono ulteriori provvedimenti meritano particolare attenzione quello degli appalti pubblici e quello del mutuo riconoscimento.

Gli sforzi dovrebbero essere volti principalmente a garantire una rapida attuazione del piano d'azione e a controllare i progressi realizzati sulla via di un mercato unico efficace. A tal fine è in via d'elaborazione un «quadro del punteggio del mercato unico», destinato ad essere pubblicato semestralmente. Inoltre il Consiglio europeo di Lussemburgo ha sottolineato nelle sue conclusioni sia l'importanza di essere molto attenti agli sviluppi e alle politiche economiche nazionali che rischiano di impedire il buon funzionamento del mercato unico, sia la necessità di un coordinamento politico volto, tra l'altro, ad incoraggiare le riforme fiscali nell'intento di favorire l'efficacia del sistema e a scoraggiare le forme pregiudizievoli di concorrenza fiscale. In questo settore il trattamento degli incentivi fiscali dovrebbe essere coerente con le regole comunitarie relative agli aiuti di Stato e sarà opportuno vigilare sul rispetto da parte degli Stati membri dei principi di una concorrenza fiscale equa. Tra i compiti principali del gruppo di controllo istituito il 1º dicembre 1997 vi è proprio questa funzione di monitoraggio.

Il mercato unico e la mondializzazione esercitano pressioni considerevoli nel senso del rafforzamento della competitività, ma quest'ultima dipende anche dalle politiche nazionali o comunitarie perseguite nel settore della ricerca e sviluppo ed in particolare della società dell'informazione. A tal fine è essenziale attuare rapidamente le azioni programmate nel piano d'azione per la promozione dell'innovazione e l'ampia diffusione delle nuove tecnologie. La situazione delle imprese per quanto concerne le comunicazioni richiede inoltre un rafforzamento dell'impegno profuso nel settore dei progetti infrastrutturali: a tal fine si deve mantenere un livello sufficiente di investimenti pubblici ed eventualmente creare imprese comuni con il settore privato. Ci si dovrebbe inoltre adoperare per incoraggiare una cultura d'impresa e stimolare l'imprenditorialità, fattore fondamentale per la promozione della crescita, dell'occupazione e della competitività nella Comunità.

ii) Riforme destinate a rafforzare la concorrenza

Nel settore della politica di concorrenza la Commissione ha riconosciuto la necessità di razionalizzare e di decentralizzare l'applicazione delle norme antitrust in modo tale da accrescerne l'efficacia e ridurre i costi a carico delle imprese. Gli Stati membri dovrebbero inoltre apportare un contributo importante ai fini di un'attuazione più efficace delle norme antitrust, modificando la loro legislazione al fine di consentire alle autorità nazionali garanti della concorrenza di applicare efficacemente la politica antitrust. Per quanto concerne gli aiuti di Stato, occorre che la Commissione li controlli severamente e che gli Stati membri si impongano un'autodisciplina rigorosa.

iii) Riforme della normativa

IT

L'esistenza di un quadro normativo adeguato è indispensabile per rafforzare la crescita della produttività e la competitività delle imprese europee. Per questo motivo i governi e la Commissione sono tenuti a riesaminare in permanenza le normative esistenti per valutarne l'adeguatezza e ridurre il costo della loro attuazione e del monitoraggio, nonché per migliorarne la trasparenza e l'applicazione. Quanto precede vale anche per la legislazione e la normativa sull'ambiente, le quali dovrebbero fondarsi su incentivi al fine di consentire agli operatori economici di realizzare obiettivi ben definiti in materia di tutela dell'ambiente in modo efficace sotto il profilo dei costi. Giacché sussistono forti disparità tra le prassi regolamentari dei paesi, sono state avviate dagli organismi internazionali diverse analisi comparative volte ad individuare le migliori prassi regolamentari, che potrebbero consentire un miglioramento sensibile del quadro normativo per le imprese. Per quanto concerne la Comunità, la Commissione potrebbe coordinare tali iniziative sulla base dei contributi degli Stati membri.

Spesso le regolamentazioni amministrative e le lungaggini procedurali costituiscono un fardello particolarmente pesante per le piccole e medie imprese, soprattutto nella fase di avviamento. Uno dei primi settori nei quali tali analisi comparative potrebbero essere lanciate è la regolamentazione amministrativa applicabile all'avviamento di un'attività imprenditoriale. Analogamente occorrerebbe dare priorità all'identificazione e all'eliminazione delle barriere regolamentari ingiustificate residue che ostacolano lo sviluppo del capitale di rischio e di nuovi prodotti finanziari, in particolare quelli che potrebbero facilitare il finanziamento delle PMI.

Un'attenzione particolare deve inoltre essere riservata alla creazione di posti di lavoro a livello locale nell'economia sociale e a nuove attività connesse a necessità non ancora soddisfatte dal mercato che hanno un effetto di ricaduta importante in termini sia di attività economica che di coesione sociale. Per sfruttare appieno le possibi-

lità offerte in questi settori, deve essere messo a punto un quadro normativo e fiscale più favorevole.

iv) Mercati finanziari

L'UEM darà luogo a cambiamenti importanti sui mercati finanziari europei che genereranno vasti mercati finanziari in euro, altamente liquidi. Occorre che le autorità nazionali adottino i provvedimenti necessari per sopprimere gli ostacoli giuridici e finanziari che si frappongono all'integrazione dei mercati. Giacché Î'UEM diminuirà la compartimentazione dei mercati finanziari degli Stati membri, le eventuali disfunzioni saranno più chiaramente visibili in un quadro di maggiore concorrenza tra gli istituti finanziari dell'area dell'euro. Inoltre i nuovi mercati finanziari delle attività in euro eserciteranno probabilmente un potere di attrazione sugli istituti finanziari extraeuropei. È pertanto essenziale che gli operatori siano pienamente preparati all'UEM affinché il potenziale dei nuovi mercati finanziari in euro possa essere completamente sfruttato.

Ai fini di una maggiore efficacia, queste riforme devono essere oggetto di un monitoraggio severo e, se del caso, essere coordinate su scala comunitaria nel quadro di una vigilanza multilaterale regolare, destinata a completare la vigilanza multilaterale macroeconomica già esistente. Per assicurare progressi costanti in materia di riforme economiche, gli Stati membri e la Commissione sono invitati a presentare relazioni annuali che sintetizzino le politiche attuate per accrescere l'efficacia dei mercati dei prodotti, dei servizi e dei capitali. A partire dall'anno prossimo queste relazioni costituiranno una base per il monitoraggio degli sforzi di riforma a livello comunitario e se ne terrà conto all'atto della redazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche. La Commissione elaborerà inoltre una tabella completa contenente indicatori dell'integrazione effettiva dei mercati che riguarderanno in particolare le differenze tra i prezzi e l'applicazione dei provvedimenti relativi al mercato unico.

7.2. Mercati del lavoro

Una riduzione durevole dei livelli — attualmente elevati — della disoccupazione e un incremento del tasso di occupazione nella Comunità è possibile, ma richiede l'attuazione vigorosa e risoluta di un'ampia gamma di politiche che si rafforzano reciprocamente e i cui risultati appaiono sovente solo a medio o lungo termine. Le politiche macroeconomiche, congiuntamente alle politiche strutturali, dovrebbero consentire l'avvio di un periodo prolungato di forte crescita non inflattiva sostenuta da investimenti volti

ad aumentare la capacità. Le politiche necessarie a tal fine costituiscono la base degli indirizzi di massima per le politiche economiche attuali e precedenti. Ma la soluzione dei problemi occupazionali nella Comunità richiederà al contempo una notevole modernizzazione dei mercati del lavoro dell'UE onde aumentare il contenuto occupazionale della crescita ed assicurare «l'occupabilità» della manodopera. Questo secondo pilastro della strategia comunitaria volto ad aumentare il livello dell'occupazione è stato messo a punto negli orientamenti in materia di occupazione adottati a Lussemburgo.

IT |

Gli orientamenti in materia di occupazione — che perseguono i quattro seguenti obiettivi: migliorare l'occupabilità, sviluppare lo spirito imprenditoriale, incoraggiare la capacità di adattamento delle imprese e dei loro lavoratori e promuovere la parità di opportunità — saranno attuati tramite piani di azione nazionali (PAN) per l'occupazione. Adattati alle situazioni nazionali specifiche, questi piani debbono integrare i provvedimenti a favore dell'occupazione nell'ambito di una strategia di sana politica macroeconomica, comprendente il risanamento finanziario in conformità alle prescrizioni del Patto di stabilità e crescita. Inoltre debbono costituire uno strumento di azione volto a ridurre le asimmetrie del mercato del lavoro e ad accrescere la capacità delle aziende di reagire ai cambiamenti economici. In questo modo i piani di azione nazionali (PAN) rappresenteranno importanti strumenti politici volti a rafforzare la crescita nella Comunità ed il relativo potenziale occupazionale e in quanto tali costituiranno indubbiamente un ingrediente importante dei futuri indirizzi di massima per le politiche economiche.

L'opera degli Stati membri dovrebbe incentrarsi su una strategia preventiva, che privilegi le politiche attive miranti ad accrescere l'offerta di manodopera adeguata formata e qualificata. Questi provvedimenti attivi devono essere associati ad un impegno volto ad accrescere gli incentivi alla ricerca e alla creazione di posti di lavoro tramite un riesame della struttura e della gestione dei sistemi tributari e di previdenza sociale.

i) Politiche attive in materia di mercato del lavoro

Nell'arco di un periodo di cinque anni gli Stati membri debbono far fronte al problema della disoccupazione giovanile e della prevenzione della disoccupazione di lunga durata offrendo a ciascun disoccupato giovane e adulto una nuova possibilità prima che la durata della loro disoccupazione abbia raggiunto rispettivamente i 6 e i 12 mesi. A tal fine saranno necessari maggiori sforzi dei servizi di collocamento per adempiere in modo efficace alle loro funzioni di ricerca di posti di lavoro e di collocamento. Queste iniziative dovrebbero essere sostenute da misure di accom-

pagnamento quali azioni di formazione e, se del caso, compensazioni salariali e riduzioni dei contributi previdenziali, in particolare per il personale poco qualificato. Occorrerà concentrare le scarse risorse dei servizi di collocamento su coloro che più devono essere aiutati a trovare un posto di lavoro.

La disoccupazione di lunga durata è particolarmente elevata in Belgio, Irlanda, Italia e Spagna, mentre la disoccupazione giovanile è consistente in Finlandia, Francia, Grecia, Italia e Spagna. Questi Stati membri dovranno adoperarsi in modo particolare per rispettare gli orientamenti.

ii) Imposte e contributi sociali

Per oltre 15 anni l'aggravio degli oneri fiscali complessivi e lo sviluppo strutturale dei sistemi di imposizione fiscale (imposte e contributi sociali) degli Stati membri sono stati sfavorevoli all'occupazione. In conseguenza a detto aggravio degli oneri fiscali complessivi e dei contributi sociali si è creato uno scarto sempre maggiore tra il salario realmente percepito dai lavoratori e l'importo versato dalle imprese, che ostacola l'efficienza dell'economia, la crescita e, in ultima analisi, la creazione di posti di lavoro. Tale scarto è particolarmente pernicioso all'estremità inferiore della scala dei salari dove dà luogo all'eliminazione degli impieghi poco qualificati e a remunerazione modesta e ad una crescita del mercato «sommerso». In considerazione di questi effetti deleteri, è importante che gli Stati membri prendano le misure necessarie per invertire tale tendenza, ad esempio per mezzo di una riforma dei sistemi fiscali e di previdenza sociale. Tali misure non dovrebbero tuttavia mettere a repentaglio il risanamento di bilancio. L'impatto di siffatte misure sull'occupazione sarebbe accresciuto se sostenuto da misure attive relative al mercato del lavoro nei settori dell'istruzione, dell'apprendistato, della formazione professionale e della riqualificazione. Ai fine di rendere il sistema fiscale più favorevole per l'occupazione, gli Stati membri dovrebbero inoltre esaminare, se del caso, l'opportunità dell'introduzione di una tassa sull'energia o sulle emissioni inquinanti, o di qualsiasi altra misura tributaria. Qualsiasi modifica in tal senso dovrebbe tener conto dell'impatto sulla concorrenza e degli eventuali oneri aggiuntivi per i contribuenti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

iii) Riforma della previdenza sociale

È necessario riformare i sistemi di previdenza sociale per aumentare gli incentivi ad accettare un posto di lavoro, le opportunità di trovarlo e le responsabilità e, in via più generale, migliorare il funzionamento del mercato del lavoro. Ciò significa che occorrerà passare da sistemi passivi di

garanzia del reddito a sistemi di assistenza tramite il lavoro. Tuttavia in taluni paesi accettare un posto di lavoro piuttosto che vivere di prestazioni sociali procura vantaggi limitati, in particolare per quanto riguarda le persone a reddito basso che hanno conosciuto lunghi periodi di disoccupazione: in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito, l'insieme delle indennità di disoccupazione, di alloggio e degli assegni familiari per figli a carico può costituire, in talune circostanze, un tasso di compensazione netto di oltre l'80 %.

IT

Per rendere il posto di lavoro attraente, occorre porre in essere una doppia strategia. In primo luogo, occorre attuare riforme che incrementino il salario netto. Le riforme del Regno Unito volte al «reinserimento nel lavoro» aprono interessanti prospettive in questo ambito. În secondo luogo occorre agire sulle prestazioni sociali, adattando attentamente i criteri di concessione, i requisiti in materia di ricerca di un posto di lavoro e di formazione e, in taluni casi, modificare i periodi di concessione delle prestazioni sociali. Molti paesi, hanno ottenuto risultati positivi in questo settore. Sarà tuttavia opportuno analizzare l'interazione tra i diversi sistemi di sicurezza sociale, in modo da garantire che sia sempre più interessante accettare un posto di lavoro che percepire un'indennità. In linea di massima i sistemi di previdenza sociale e di imposizione dovrebbero essere analizzati in relazione alla regolamentazione del mercato del lavoro. Gli Stati membri, in particolare quelli che combinano sistemi di previdenza sociale relativamente generosi con una forte protezione dell'occupazione, dovrebbero rivedere la loro legislazione sul mercato del lavoro per riconciliare la sicurezza e la flessibilità accrescendo nel contempo l'efficacia dei loro sistemi di previdenza sociale.

iv) Organizzazione dell'orario di lavoro

È importante che, ove esistano accordi volti alla riduzione dell'orario di lavoro, questi siano attuati con modalità tali da non pregiudicare la flessibilità e che non risultino in una riduzione della disponibilità e della produttività della forza Laddove opportuno, l'occupazione potrebbe eventualmente essere favorita da una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro a livello microeconomico. In questo contesto talune iniziative fanno pensare che accordi che abbinano una riduzione dell'orario di lavoro alla creazione di posti di lavoro potrebbero dare risultati positivi, purché non aumenti il costo del lavoro per unità di prodotto. Un altro modo per accrescere il contenuto occupazionale della crescita consisterebbe nell'incoraggiare il più possibile il ricorso su base volontaria al tempo parziale e a nuove forme di occupazione. È evidente che le possibilità in questo settore variano notevolmente tra gli Stati membri, dato che allo stato attuale la percentuale dei lavoratori occupati a tempo parziale differisce notevolmente. In questi settori deve essere incoraggiato lo scambio delle esperienze e delle prassi migliori a livello comunita-

Fatto a Bruxelles, addì 6 luglio 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
R. EDLINGER

Informazione sulla data di entrata in vigore del protocollo I che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di società miste prevista dall'accordo sulle relazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone

Poiché le due parti del protocollo I che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di società miste prevista dall'accordo sulle relazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone, firmato a Riga il 30 aprile 1998 (¹), hanno espletato le rispettive procedure interne di applicazione, il protocollo è entrato in vigore il 25 maggio 1998.

⁽¹⁾ GU L 48 del 19. 2. 1998, pag. 1.

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 46/98/COL

del 4 marzo 1998

relativa all'adozione di due comunicazioni in materia di concorrenza sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto in materia di concorrenza all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) e sugli accordi di importanza minore che non sono contemplati dall'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 55,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 25, paragrafo 1, dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (²),

visto il parere della Commissione europea,

considerando che la Commissione delle Comunità europee ha adottato una comunicazione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto in materia di concorrenza (³) e una comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non sono contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (⁴);

considerando che queste comunicazioni sono rilevanti anche ai fini dello Spazio economico europeo;

considerando che è necessario fornire orientamenti alle imprese indicando loro i principi e le norme cui l'Autorità di vigilanza EFTA si ispira nell'applicazione del concetto di mercato rilevante — del prodotto e geografico — e nel valutare se un accordo ha un effetto significativo sugli scambi e sulla concorrenza in relazione agli articoli da 53 a 60 dell'accordo SEE;

considerando che va garantita un'applicazione uniforme delle regole di concorrenza SEE in tutto lo Spazio economico europeo;

considerando che, ai sensi del punto II del capo «Generale» dell'allegato XIV all'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza, dopo aver consultato la Commissione delle Comunità europee, ha il compito di adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione delle Comunità europee onde preservare la parità delle condizioni di concorrenza,

⁽¹⁾ In appresso denominato «accordo SEE».

⁽²) In appresso denominato «accordo sull'Autorità di vigilanza e la

Corte*.
(3) GU C 372 del 9. 12. 1997, pag. 5.
(4) GU C 372 del 9. 12. 1997, pag. 13.

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

ľT

- 1. L'Autorità di vigilanza EFTA adotta le seguenti comunicazioni, i cui testi figurano in allegato alla presente decisione come allegati I e II:
- comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto in materia di concorrenza all'interno dello Spazio economico europeo (SEE),
- comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sugli accordi di importanza minore che non sono contemplati dall'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
- 2. La presente decisione e le comunicazioni allegate fanno fede in lingua inglese e sono pubblicate nella Sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1998.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Il presidente

Knut ALMESTAD

IT

ALLEGATO I

COMUNICAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA SULLA DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO IN MATERIA DI CONCORRENZA ALL'INTERNO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)

- A. La presente comunicazione viene emanata in applicazione delle norme previste nell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) e nell'accordo tra gli Stati dell'EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (accordo su vigilanza e Corte).
- B. La Commissione europea ha pubblicato una comunicazione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto in materia di concorrenza (1). Si tratta di un atto non vincolante, in cui sono enunciati i principi e le regole a cui la Commissione europea si attiene nel settore della concorrenza.
- C. L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che l'atto suddetto si applichi al SEE. Per preservare la parità delle condizioni di concorrenza e per assicurare l'applicazione uniforme delle regole di concorrenza SEE in tutto lo Spazio economico europeo, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta la presente comunicazione esercitando il potere conferitole dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo su vigilanza e Corte. L'Autorità di vigilanza EFTA intende seguire i principi e le norme enunciati nella presente comunicazione nell'applicare le regole di concorrenza SEE ad un caso specifico.

I. INTRODUZIONE

- 1. Scopo della presente comunicazione è fornire indicazioni sul modo in cui la Commissione applica il concetto di mercato — del prodotto e geografico — in sede di applicazione delle regole della concorrenza dell'accordo SEE, e in particolare del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo su vigilanza e Corte (²) e del punto 1 dell'allegato XIV all'accordo SEE in combinato disposto con il capitolo XIII del protocollo 4 dell'accordo su vigilanza e Corte (3) nonché delle omologhe disposizioni relative a settori particolari quali i trasporti, il carbone e l'acciaio (4).
- 2. La definizione del mercato costituisce uno strumento per individuare e definire l'ambito nel quale le imprese sono in concorrenza tra loro. Essa permette di stabilire il contesto entro il quale l'Autorità di vigilanza EFTA mette in atto la politica di concorrenza. Scopo principale della definizione del mercato è di individuare in modo sistematico le pressioni concorrenziali alle quali sono sottoposte le imprese interessate (5). Il mercato va definito sia sotto il profilo del prodotto che sotto il profilo geografico per individuare i concorrenti effettivi delle imprese interessate che sono in grado di condizionare il comportamento di queste ultime e di impedire loro di operare in modo indipendente da effettive pressioni concorrenziali. È da questa prospettiva che la definizione del mercato consente, tra l'altro, di calcolare quote di mercato che forniscano informazioni significative sul potere di mercato, e quindi utili ai fini di stabilire se esista o si prospetti una posizione dominante ovvero ai fini dell'applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
- 3. Dal punto 2 consegue che il concetto di mercato rilevante è diverso da altre nozioni del mercato, frequentemente impiegate in altri contesti. Per esempio, le imprese impiegano sovente il termine «mercato» per designare l'area nella quale vendono i propri prodotti o per indicare genericamente il settore o il comparto industriale cui appartengono.
- 4. La definizione del mercato rilevante del prodotto e geografico — ha spesso un'influenza determinante sulla valutazione di un caso. Rendendo pubblici i metodi seguiti per definire il mercato e indicando i criteri e gli elementi sui quali si fonda per giungere ad una decisione, l'Autorità di vigilanza EFTA intende accrescere la trasparenza della sua politica e dei suoi processi decisionali in materia di politica di concorrenza.
- 5. La maggiore trasparenza consentirà inoltre alle imprese ed ai loro consulenti di prevedere più agevolmente se esiste la possibilità che l'Autorità di vigilanza EFTA esprima delle obiezioni sotto il profilo della concorrenza in un determinato caso. Le imprese potrebbero quindi tenerne conto ai fini delle proprie decisioni înterne, per esempio quando contemplano l'eventualità di procedere ad un'acquisizione, di costituire imprese comuni o di concludere determinati accordi. Ci si propone anche di dare alle imprese la possibilità di comprendere meglio quali tipi di informazioni l'Autorità di vigilanza EFTA considera pertinenti ai fini della definizione del mercato.
- 6. L'interpretazione data dall'Autorità di vigilanza EFTA al concetto di mercato rilevante non pregiudica l'interpretazione che ne potrà essere data dalla Corte EFTA, dalla Corte di giustizia o dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

- (¹) GU C 372 del 9. 12. 1997, pag. 5. (²) Corrisponde al regolamento del Consiglio (CEE) n. 17/62 (procedura
- (3) Corrisponde al regolamento del Consiglio (CEE) n. 4064/89 (controllo delle concentrazioni).
- (4) Nella valutazione degli aiuti di Stato, l'analisi si incentra sul beneficiario dell'aiuto e sull'industria o sul settore in cui questi opera piuttosto che sull'individuazione dei vincoli concorrenziali ai quali il beneficiario dell'aiuto è soggetto. Ogniqualvolta si presenti, in relazione ad un caso specifico, una questione relativa al potere di mercato e, perciò, al mercato rilevante, gli elementi forniti nella presente comunicazione possono essere utilizzati come base anche per l'analisi dei casi relativi ad aiuti di Stato.
- (5) Ai fini della presente comunicazione le imprese interessate sono: nel caso di una concentrazione, le imprese partecipanti alla concentrazione; in caso di accertamenti in applicazione dell'articolo 54 dell'accordo SEE, l'impresa oggetto degli accertamenti stessi o quelle che l'hanno denunciata; in caso di accertamenti in applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE, le parti dell'accordo.

II. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

Definizione del mercato rilevante del prodotto e del mercato geografico rilevante

7. I regolamenti di applicazione dell'articolo 53 e dell'articolo 54 dell'accordo SEE, in particolare la sezione 6 del formulario

A/B relativo al capitolo II del protocollo 4 dell'accordo su vigilanza e Corte (1) e il capitolo 6 del formulario CO relativo al punto 1 dell'allegato XIV all'accordo SEE e al capitolo XIII del protocollo 4 dell'accordo su vigilanza e Corte (2) contengono delle definizioni di questi concetti. Il mercato del prodotto rilevante è definito come segue:

«Il mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati.»

Il mercato geografico rilevante è definito come segue:

«Il mercato geografico rilevante comprende l'area nella quale le imprese in causa forniscono o acquistano prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.»

9. Il mercato rilevante nell'ambito del quale va valutato un determinato problema di concorrenza risulta quindi dalla combinazione del mercato del prodotto e del mercato geografico rilevanti. L'Autorità di vigilanza EFTA interpreta le definizioni citate ai paragrafi 7 e 8 (che riflettono la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado come pure la propria prassi nelle decisioni) secondo gli orientamenti esposti nella presente comunicazione.

Concetto di mercato rilevante e finalità del diritto SEE della concorrenza

10. Il concetto di mercato rilevante è strettamente connesso alle finalità perseguite nella politica di concorrenza SEE. Per esempio, in sede di controllo SEE delle concentrazioni si esaminano i mutamenti strutturali dell'offerta di un prodotto o servizio per impedire l'instaurazione o il rafforzamento di una posizione dominante che ostacoli in maniera significativa una concorrenza effettiva in una parte sostanziale del territorio a cui si applica l'accordo SEE. Nel contesto delle regole SEE sulla concorrenza, si intende per posizione dominante quella che consente ad una impresa o ad un gruppo di imprese di determinare la propria condotta in modo sensibilmente indipendente dai suoi concorrenti, dai suoi clienti e, in ultima analisi, dai consumatori finali dei suoi prodotti o servizi (3). Normalmente si ha una posizione dominante quando un'impresa o un gruppo di imprese controllano una larga quota dell'offerta su un determinato mercato e gli altri fattori analizzati in sede di valutazione del caso (quali gli ostacoli all'entrata, la capacità di reazione dei consumatori ecc.) inducono anch'essi a concludere in questo senso.

11. L'Autorità di vigilanza EFTA segue la stessa impostazione in sede di applicazione dell'articolo 54 dell'accordo SEE alle imprese che detengono, individualmente o collettivamente, una posizione dominante. A norma del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo su vigilanza e Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA (4) ha il potere di compiere accertamenti sui casi di abuso di posizione dominante e di prendere i provvedimenti necessari per porvi termine; l'esistenza di una posizione dominante va sempre determinata con riferimento ad un mercato rilevante. Può essere necessario procedere alla definizione del mercato anche in sede di applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE, in particolare al fine di

valutare se si determinano restrizioni sensibili della concorrenza o se sussista la condizione di cui all'articolo 53, paragrafo 3, lettera b), per dichiarare inapplicabile l'articolo 53, paragrafo 1.

12. I criteri per la definizione del mercato rilevante sono applicati in generale nell'analisi di determinati comportamenti sul mercato e nello studio dei mutamenti strutturali dell'offerta dei prodotti. Questi metodi possono comunque portare a risultati diversi secondo la natura del caso in esame. Per esempio, il mercato geografico può essere delimitato in modo diverso quando è all'esame una concentrazione, e si effettua quindi un'analisi delle prospettive future, rispetto a quando occorre indagare sul comportamento passato. Il diverso orizzonte temporale preso in considerazione in ciascun caso può avere come conseguenza la definizione di mercati geografici diversi per i medesimi prodotti a seconda che l'Autorità di vigilanza EFTA stia analizzando un mutamento della struttura dell'offerta — risultante da una concentrazione o dalla costituzione di un'impresa comune avente natura di cooperazione — oppure questioni attinenti ad un certo comportamento passato.

Principi basilari per la definizione del mercato

Pressioni concorrenziali

13. Le imprese sono soggette a tre principali fonti di pressioni concorrenziali: sostituibilità dell'offerta, sostituibilità della domanda e concorrenza potenziale. Dal punto di vista economico, e nella prospettiva della definizione del mercato rilevante, la sostituibilità sul versante della domanda costituisce il vincolo più immediato ed efficace che condiziona i fornitori di un determinato prodotto, specie in ordine alle loro decisioni in materia di prezzo. Un'impresa o un gruppo di imprese non possono esercitare un'influenza significativa sulle condizioni di vendita correnti, e in particolare sui prezzi, se i clienti sono in grado di passare agevolmente a prodotti sostitutivi disponibili sul mercato o a fornitori siti altrove. Fondamentalmente l'esercizio di definizione del mercato consiste nell'individuare le effettive fonti alternative di approvvigionamento dei clienti delle imprese interessate, tanto in termini di prodotti/servizi quando di ubicazione geografica dei fornitori.

14. Le pressioni concorrenziali derivanti dalla sostituibilità dell'offerta diverse da quelle descritte ai punti da 20 a 23 e quelle derivanti dalla concorrenza potenziale sono in genere meno immediate e richiedono comunque un'analisi di altri fattori concomitanti. Di conseguenza, tali fattori di pressione sono presi in considerazione nella fase di valutazione dell'impatto sulla concorrenza.

Sostituibilità sul versante della domanda

15. L'analisi della sostituibilità sul versante della domanda implica la determinazione della gamma di prodotti che vengono considerati come intercambiabili dal consumatore. Una delle tecniche per compiere tale analisi è un esercizio teorico, che consiste nel postulare una piccola variazione non transitoria dei prezzi relativi e nel valutare le presumibili reazioni dei clienti a tale variazione. Ai fini operativi e pratici la definizione del mercato concentra la sua attenzione sui prezzi, e più precisamente sulla sostituzione della domanda innescata da piccole variazioni permanenti dei prezzi relativi. Un'analisi del genere può offrire chiare indicazioni sui fattori che sono pertinenti per la definizione dei mercati.

⁽¹⁾ Cfr. nota 2 della decisione.

⁽²⁾ Cfr. nota 2 della decisione. (3) Secondo la defini

Secondo la definizione formulata dalla Corte di giustizia nella causa Hoffmann-La Roche (sentenza del 13 febbraio 1979 nella causa 85/ 76, pag. 461) e confermata in sentenze successive.

⁽⁴⁾ Cfr. nota 2 della decisione.

- 16. Concettualmente questa impostazione implica che, partendo dal tipo di prodotti che le imprese interessate vendono e dall'area nella quale li vendono, si aggiungono o si escludono dalla definizione del mercato determinati (altri) prodotti e determinate aree in funzione del fatto che la concorrenza dei prodotti e delle aree in questione influenzi o condizioni sufficientemente il prezzo dei prodotti delle parti nel breve periodo.
- 17. L'interrogativo al quale occorre dare risposta è se i clienti delle parti passerebbero a prodotti sostitutivi prontamente disponibili, o si rivolgerebbero a fornitori siti in un'altra zona, in risposta ad un ipotetico piccolo incremento (dell'ordine del 5-10 %) di carattere permanente del prezzo dei prodotti stessi nell'area considerata. Se il tasso di sostituzione è sufficiente a rendere non redditizio l'incremento del prezzo a causa del calo di vendite che ne conseguirebbe, si aggiungono al mercato considerato altri prodotti ed altre aree finché non viene individuato un insieme di prodotti e di aree tale che un lieve incremento permanente dei prezzi sarebbe redditizio. Un metodo equivalente è impiegabile quando di tratta di analizzare la concentrazione del potere degli acquirenti; in tal caso si parte dal fornitore e il test del prezzo permette di individuare i canali di distribuzione e gli sbocchi alternativi dei prodotti del fornitore. Nell'applicazione di tali principi, si devono tenere in debito conto alcune situazioni particolari descritte ai punti 56 e 58.
- 18. Per fare un esempio pratico di applicazione di questo metodo, si ipotizzi il caso di una concentrazione tra imbottigliatori di bibite. Una delle cose da decidere in un caso simile sarebbe se bibite di gusto diverso appartengono allo stesso mercato. In pratica, il problema da risolvere sarebbe questo: i consumatori del gusto A passerebbero ad un altro gusto di fronte ad un rialzo permanente del 5-10 % del prezzo delle bibite del gusto A? Se un numero sufficiente di consumatori passasse per ipotesi al gusto B, tanto che l'aumento del prezzo del gusto A non sarebbe redditizio a causa della diminuzione delle vendite che ne risulterebbe, allora il mercato dovrebbe comprendere almeno i gusti A e B. La stessa prova andrebbe estesa anche ad altri gusti disponibili fino ad individuare un insieme di prodotti per i quali un incremento di prezzo non indurrebbe una sufficiente sostituzione della domanda.
- 19. Di norma, e in particolare in sede di controllo delle concentrazioni, il prezzo da prendere in considerazione sarà il prezzo prevalente sul mercato. Ma si dovrebbe procedere in modo diverso se il prezzo prevalente si fosse formato in assenza di sufficiente concorrenza. Specie in caso di accertamenti su abusi di posizione dominante si terrà conto del fatto che il prezzo prevalente potrebbe già incorporare un sostanzioso premio.

Sostituibilità sul versante dell'offerta

20. Si può prendere in considerazione anche la sostituibilità sul versante dell'offerta quando si tratta di definire il mercato in situazioni nelle quali tale sostituibilità ha effetti equivalenti, in termini di efficacia e di immediatezza a quelli della sostituibilità sul versante della domanda. Occorre che i fornitori siano in grado di modificare il loro processo produttivo in modo da fabbricare i prodotti in causa e immetterli sul mercato in breve tempo ('), senza dover sostenere significativi costi aggiuntivi o affrontare rischi eccessivi, in risposta a piccole variazioni permanenti dei prezzi relativi. Se tali condizioni sono soddisfatte, la produzione aggiuntiva immessa sul mercato condizionerà la condotta concorrenziale delle imprese interessate. In termini di efficacia e di

 Vale a dire entro tempi che non comportano una modifica sostanziale delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (cfr. paragrafo 23). immediatezza tale fenomeno è equivalente a quello che si riscontra in caso di sostituibilità della domanda.

- 21. Si tratta di situazioni che si presentano in genere quando le imprese vendono una vasta gamma di varietà o di qualità di uno stesso prodotto; anche se per un dato consumatore finale o gruppo di consumatori finali le diverse varietà non sono sostituibili, esse saranno raggruppate in un unico mercato del prodotto purché la maggior parte dei fornitori siano in grado di offrire e vendere le diverse varietà nell'immediato e senza dover sostenere incrementi significativi dei costi, ossia nelle condizioni descritte sopra. In simili casi il mercato rilevante del prodotto comprenderà tutti i prodotti che sono sostituibili sotto il profilo della domanda e dell'offerta e le vendite correnti di detti prodotti saranno sommate per calcolare il valore o il volume totale del mercato. Un ragionamento analogo può portare al raggruppamento di più aree geografiche.
- 22. Per un esempio pratico del modo in cui si prende in esame la sostituibilità sul versante dell'offerta nel definire il mercato del prodotto, si consideri il caso della carta. Viene normalmente commercializzata una vasta gamma di tipi di carta, dalla carta per scrivere standard alla carta di elevata qualità utilizzata, per esempio, per i libri d'arte. Dal punto di vista della domanda non è possibile utilizzare, per un certo uso specifico, qualsiasi tipo di carta; un libro d'arte o una pubblicazione di prestigio non possono essere stampati su carta di bassa qualità. Tuttavia le cartiere sono attrezzate per produrre le diverse qualità e la produzione può essere modificata ad un costo trascurabile e in un breve arco di tempo. Se non vi sono particolari difficoltà di distribuzione, i produttori di carta sono perciò in grado di concorrere per l'aggiudicazione di ordini di qualsiasi qualità di prodotto, in particolare se gli ordini vengono impartiti con sufficiente anticipo da consentire di cambiare i programmi di produzione. In simili circostanze l'Autorità di vigilanza EFTA non riterrebbe di dover individuare un mercato distinto per ogni tipo di carta e ogni tipo di uso. Tutte le varietà di carta sono incluse nel mercato rilevante e l'insieme delle vendite vengono sommate per determinare l'entità totale del mercato in valore ed in volume.
- 23. Se la sostituzione sul versante della domanda comporta la necessità di modificare significativamente le immobilizzazioni materiali ed immateriali, di procedere ad investimenti aggiuntivi e di prendere decisioni strategiche, nonché tempi lunghi, essa non verrà presa in considerazione ai fini della definizione del mercato. Esempi di casi nei quali la sostituibilità sul versante della domanda non pare tale da indurre l'Autorità di vigilanza EFTA ad allargare la definizione del mercato si trovano nel comparto dei beni di consumo, in particolare in quello delle bevande di marca. Anche se teoricamente gli impianti di imbottigliamento possono imbottigliare bevande diverse, i costi e tempi di preparazione (in termini di pubblicità, test dei prodotti e distribuzione) occorrenti per vendere effettivamente un nuovo prodotto sono considerevoli. In tali casi l'effetto della sostituibilità sul lato dell'offerta e di altre forme di concorrenza potenziale viene preso in esame in uno stadio successivo dell'analisi.

Concorrenza potenziale

24. La terza fonte di pressioni concorrenziali, la concorrenza potenziale, non viene presa in considerazione all'atto della definizione del mercato, poiché la misura nella quale la concorrenza potenziale eserciterà di fatto una pressione competitiva può essere

determinata solo da un'analisi dei fattori e delle circostanze specifici che condizionano l'ingresso del mercato. Se necessaria quest'analisi viene effettuata solo in uno stadio successivo, in generale quando la posizione delle imprese interessate sul mercato rilevante è stata già accertata e dà effettivamente adito a problemi dal punto di vista della concorrenza.

IT

III. ELEMENTI SUI QUALI SI FONDA LA DEFINIZIONE DEI MERCATI RILEVANTI

Come si procede in pratica per definire il mercato rilevante

La dimensione del prodotto

- 25. Vi è tutta una serie di elementi che permettono di valutare fino a che punto si verificherebbe effettivamente un processo di sostituzione. Secondo il caso, saranno determinanti elementi di un certo tipo, in funzione delle caratteristiche e delle specificità del settore e dei prodotti o dei servizi in esame. Lo stesso genere di elementi può essere decisivo in un caso e non aver alcuna importanza in altri. Nella maggior parte dei casi la decisione dovrà fondarsi su un certo numero di criteri e di dati probanti. L'Autorità di vigilanza EFTA è disposta a prendere in considerazione tutti i dati empirici e si propone di utilizzare nel modo più efficace tutte le informazioni disponibili che siano pertinenti nel caso in esame. Essa non si attiene ad una rigida gerarchia in merito all'importanza da attribuire alle diverse fonti d'informazione e ai diversi elementi di prova.
- 26. Il processo di definizione del mercato rilevante può essere sintetizzato come segue: sulla base delle informazioni preliminari disponibili o delle informazioni fornite dalle imprese interessate, l'Autorità di vigilanza EFTA è in genere in grado di stabilire approssimativamente quali siano i possibili mercati rilevanti nell'ambito dei quali andrà valutata, per esempio, una concentrazione o una restrizione di concorrenza. Di norma, e ai fini pratici, nell'affrontare un singolo caso si tratterà di scegliere tra un numero limitato di mercati rilevanti alternativi. Per esempio, nel definire il mercato del prodotto, sarà spesso decisivo stabilire se il prodotto A e il prodotto B appartengono o no al medesimo mercato del prodotto. Accade spesso che l'inclusione nel mercato del prodotto B sia sufficiente per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio sotto il profilo concorrenziale.
- 27. In tali situazioni è superfluo chiedersi se il mercato non comprenda eventualmente anche altri prodotti e giungere ad una conclusione definitiva in merito a quale sia esattamente il mercato del prodotto. Se l'operazione in esame non pone problemi quale che sia la definizione alternativa del mercato prescelta tra quelle concepibili la definizione del mercato verrà lasciata aperta, liberando le imprese dall'onere di fornire ulteriori informazioni.

La dimensione geografica

- 28. Il metodo seguito dall'Autorità di vigilanza EFTA per delimitare il mercato geografico può essere sintetizzato come segue. In via preliminare, l'estensione del mercato geografico viene stabilita sulla base di indicazioni di massima relative alla distribuzione delle quote di mercato delle parti e dei loro concorrenti come pure di una prima analisi della politica dei prezzi e delle differenze di prezzo a livello nazionale o di SEE. Questa prima delimitazione serve fondamentalmente da ipotesi di lavoro per compiere gli accertamenti necessari per giungere ad una esatta definizione del mercato geografico.
- 29. Occorre indagare i motivi di ogni configurazione specifica dei prezzi e delle quote di mercato. Un'impresa può detenere quote elevate sul proprio mercato nazionale solo a causa dell'eredità del passato; al contrario, una presenza omogenea di imprese nell'insieme del SEE può essere compatibile con l'esistenza di mercati geografici nazionali o regionali. L'ipotesi di lavoro iniziale verrà quindi verificata attraverso l'analisi delle caratteristiche della domanda (importanza delle preferenze nazionali o locali, abitudini d'acquisto correnti dei consumatori, differenziazione e

marche dei prodotti, altri fattori) per determinare se le imprese site in aree diverse costituiscano realmente una fonte alternativa di approvvigionamento per i consumatori. La prova teorica si fonda anche qui sugli effetti di sostituzione che si manifestano in caso di variazione dei prezzi relativi e l'interrogativo al quale si deve rispondere è sempre lo stesso: se i clienti delle parti deciderebbero di rivolgersi per gli acquisti ad imprese site in un'altra zona, a breve termine e con costi trascurabili.

- 30. Se necessario, verranno compiuti ulteriori accertamenti sull'offerta per assicurarsi che le imprese site in altre zone non incontrino ostacoli allo sviluppo delle loro vendite a condizioni concorrenziali nell'intero mercato geografico. Tale analisi comprenderà un esame dell'eventuale necessità di una presenza in loco per vendere in una determinata zona, delle condizioni di accesso ai canali di distribuzione, del costo di costituzione di una rete di distribuzione, della presenza o assenza di ostacoli normativi dovuti alle procedure di appalto, alla regolamentazione dei prezzi, a quote e tariffe che intralcino il commercio o la produzione, alle norme tecniche, ai monopoli, a limitazioni del diritto di stabilimento, alla necessità di autorizzazioni amministrative, a regolamentazioni sugli imballaggi ecc. In breve, l'Autorità di vigilanza EFTA cerca di individuare gli eventuali ostacoli ed intralci che proteggono le imprese ubicate in una determinata zona dalla pressione concorrenziale delle imprese site al di fuori di detta zona, in modo da determinare il grado esatto di interpretazione dei mercati su scala nazionale, europea o mondiale.
- 31. L'effettiva configurazione ed evoluzione dei flussi commerciali offre utili indicazioni supplementari in merito all'importanza economica di ciascuno dei suddetti fattori della domanda e dell'offerta e sulla loro attitudine a costituire o meno ostacoli effettivi che compartimentano il mercato geografico. Nell'analisi dei flussi commerciali si studiano anche, di norma, le questioni relative alle spese di trasporto e alla loro incidenza sugli scambi tra zone diverse, tenuto conto dell'ubicazione degli impianti, dei costi di produzione e dei livelli dei prezzi relativi.

Integrazione dei mercati nello Spazio economico europeo

32. Infine, nel definire il mercato geografico l'Autorità di vigilanza EFTA tiene conto, specie per quanto riguarda le concentrazioni e le imprese comuni aventi natura strutturale, anche nel processo di integrazione dei mercati in atto nello Spazio economico europeo. Nell'ambito dell'accordo SEE (1), nel valutare gli effetti sulla concorrenza di una concentrazione o di un'impresa comune di natura strutturale non si possono infatti ignorare le conseguenze delle misure prese nel quadro del programma di realizzazione del mercato interno per rimuovere gli ostacoli al commercio e per promuovere una più stretta integrazione dei mercati SEE. Se ci si trova in una situazione nella quale i mercati nazionali erano isolati artificialmente da ostacoli normativi recentemente rimossi, si dovranno considerare con cautela i dati relativi al passato in termini di prezzi, quote di mercato e flussi commerciali. Nel definire il mercato geografico al fine di valutare una concentrazione o un'impresa comune si può quindi tener conto del fatto che è in corso un processo di integrazione del mercato che amplierà nel breve periodo i mercati geografici.

⁽¹) È necessario notare che il campo di applicazione dell'accordo SEE è più limitato di quello del trattato CE. Ad esempio, la mancanza di un'unione doganale e l'applicazione limitata a determinati prodotti possono influire sulla valutazione dell'integrazione dei mercati tra gli Stati EFTA stessi e tra questi e la Comunità.

Il processo di raccolta degli elementi di valutazione

IT

33. Se ritiene necessaria una definizione precisa del mercato, l'Autorità di vigilanza EFTA consulta spesso li principali clienti e le altre principali imprese del settore interessato per avere la loro opinione sulla delimitazione del mercato ed ottenere i dati empirici necessari per raggiungere una conclusione. L'Autorità di vigilanza EFTA può anche contattare le associazioni di categoria interessate e le imprese che operano sui mercati a monte, in modo da essere in grado di delimitare, se necessario, mercati del prodotto e geografici distinti ai diversi livelli della produzione o della distribuzione dei prodotti o servizi di cui trattasi. Essa può altresì chiedere ulteriori informazioni alle imprese interessate.

34. Se opportuno, l'Autorità di vigilanza EFTA indirizza richieste scritte di informazione ai partecipanti al mercato citati sopra. Queste richieste comprendono normalmente quesiti relativi all'opinione delle imprese stesse in merito alle reazioni presumibili a ipotetici aumenti di prezzo e ai confini del mercato rilevante. L'autorità di vigilanza EFTA chiederà anche la comunicazione dei dati empirici dei quali riterrà di dover disporre per raggiungere una conclusione in merito alla delimitazione del mercato rilevante. L'Autorità di vigilanza EFTA può anche consultare i responsabili del marketing o altri dirigenti delle imprese per capire meglio come si svolgano le trattative tra fornitori e clienti e approfondire la propria conoscenza degli elementi pertinenti alla definizione del mercato rilevante. Se del caso potranno essere effettuate anche visite o sopralluoghi nelle sedi delle parti, dei loro clienti e dei loro concorrenti per conoscere meglio i processi di produzione e le modalità di commercializzazione.

35. La tipologia degli elementi pertinenti per la definizione del mercato rilevante è esposta nei paragrafi che seguono.

Elementi dei quali si tiene conto per definire i mercati — Dimensione del prodotto

36. L'analisi delle caratteristiche dei prodotti e dell'uso al quale sono destinati costituisce il primo passo grazie al quale l'Autorità di vigilanza EFTA riesce a limitare il campo di indagine ai fini della ricerca di possibili sostituti. Tuttavia per decidere se due prodotti siano reciprocamente sostituibili dal punto di vista della domanda non basta che abbiano caratteristiche ed usi analoghi. L'intercambiabilità funzionale o la somiglianza delle caratteristiche possono non essere sufficienti, perché la risposta dei consumatori alla variazione dei prezzi relativi può dipendere anche da altri fattori. Per esempio, sul mercato dei componenti originari per auto e su quello dei prezzi di ricambio possono esservi vincoli concorrenziali diversi, che giustificano l'individuazione di due mercati distinti. Al contrario, la diversità delle caratteristiche dei

prodotti può non bastare ad escludere la loro sostituibilità sul versante della domanda, poiché questa dipende in larga misura dal modo in cui i clienti valutano tale diversità.

37. Gli elementi che l'Autorità di vigilanza EFTA ritiene pertinenti quando si tratta di decidere se due prodotti siano sostituibili dal punto di vista della domanda possono essere suddivisi nelle categorie che seguono.

38. Effettiva sostituzione nel recente passato

In taluni casi è possibile analizzare dati relativi a fenomeni o shock recentemente prodottisi sul mercato che offrono esempi di effettiva sostituzione tra due prodotti. Informazioni del genere, se disponibili, sarano normalmente decisive per la definizione del mercato. Se in passato si sono verificate variazioni dei prezzi relativi (a parità delle altre condizioni), le variazioni della domanda che ne sono conseguite saranno determinati per decidere se vi sia sostituibilità. Il lancio di nuovi prodotti in passato può anch'esso fornire elementi importanti, se è possibile stabilire con precisione quali prodotti hanno risentito, in termini di diminuzione delle vendite, dell'ingresso del nuovo prodotto.

39. Esistono diversi test quantitativi appositamente studiati per facilitare la delimitazione dei mercati. Si tratta di testi che impiegano varie tecniche econometriche e statistiche: stima dell'elasticità e dell'elasticità incrociata rispetto al prezzo (¹) della domanda di un prodotto, individuazione di correlazioni tra le variazioni di prezzo nel tempo, analisi delle relazioni causali tra serie di prezzi e similarità e/o convergenza dei livelli di prezzo. L'Autorità di vigilanza EFTA tiene conto dei dati quantitativi disponibili, purché si rivelino attendibili ad un esame rigoroso, per determinare la struttura dei fenomeni di sostituzione nel passato.

40. Punto di vista dei clienti e dei concorrenti

L'Autorità di vigilanza EFTA consulta sovente i principali clienti e concorrenti delle imprese interessate per conoscere la loro opinione sulla delimitazione del mercato del prodotto e per ottenere la maggior parte dei dati empirici di cui ha bisogno per decidere quale sia il mercato rilevante. Si tiene conto, purché siano sufficientemente corroborate da dati fattuali, delle risorse motivate di clienti e concorrenti ai quesiti concernenti la loro reazione a piccole variazioni (per esempio dell'ordine del 5-10 %) dei prezzi relativi dei prodotti presumibilmente appartenenti al mercato rilevante nell'area geografica che si pensa di prendere in considerazione.

41. Preferenze dei consumatori

Quando si tratta di beni di consumo, difficilmente l'Autorità di vigilanza EFTA può consultare direttamente i consumatori finali in merito alla sostituibilità dei prodotti. Gli studi di mercato commissionati in passato dalle imprese e da esse utilizzati per decidere la loro politica di prezzo e le modalità di marketing possono offrire elementi utili per la definizione del mercato rilevante. Le inchieste sulle abitudini d'uso e sugli atteggiamenti dei consumatori, i dati sul comportamento d'acquisto dei consumatori, le opinioni espresse dai dettaglianti e, più in generale, gli studi di mercato presentati dalle parti e dai concorrenti sono tutti

⁽¹) L'elasticità rispetto al prezzo della domanda di un prodotto X misura la sensibilità della domanda di X alla variazione percentuale del prezzo del prodotto in questione. L'elasticità incrociata rispetto al prezzo dei prodotti X e Y misura le conseguenze sulla domanda del prodotto X della variazione del prezzo del prodotto Y e viceversa.

elementi di cui si tiene conto per decidere se una quota economicamente significativa di consumatori ritenga sostituibili due prodotti, tenendo conto anche dell'importanza delle marche per i prodotti in causa. La metodologia impiegata nelle inchieste presso i consumatori realizzate appositamente dalle imprese interessate o dai loro concorrenti in vista di un procedimento di controllo delle concentrazioni o di un procedimento a norma del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo su vigilanza e Corte (¹) viene normalmente verificata con la massima cura; diversamente dagli studi preesistenti, tali inchieste non sono state infatti compiute nel corso normale dell'attività e per prendere decisioni di politica aziendale

ΙT

42. Ostacoli e costi attinenti al passaggio a potenziali prodotti sostitutivi

Vi sono diversi ostacoli e costi che possono indurre l'Autorità di vigilanza EFTA a non considerare appartenenti ad un unico mercato del prodotto due prodotti che sono a prima vista sostituibili sul versante della domanda. Non è possibile fare un elenco esauriente di tutti i possibili ostacoli alla sostituzione e di tutti i costi da essa provocati. Gli ostacoli e gli impedimenti possono avere le origini più varie; nei casi che ha esaminato, l'Autorità di vigilanza EFTA si è trovata di fronte ad ostacoli normativi o altre forme di intervento statale, a vincoli relativi ai mercati a valle, alla necessità di investimenti specifici o di una diminuzione della produzione in caso di uso di materie prime o prodotti intermedi alternativi, a vincoli derivanti dall'ubicazione dei clienti, ai costi di investimenti specifici nel processo produttivo, nella formazione e riqualificazione del personale o nell'adattamento dei macchinari, all'incertezza in merito alla qualità e alla reputazione di fornitori sconosciuti e a vari altri fattori.

43. Diverse categorie di consumatori e discriminazione in termini di prezzo

Le dimensioni del mercato del prodotto possono ridursi se esistono gruppi distinti di consumatori. Un gruppo distinto di consumatori di un prodotto rilevante può rappresentare un mercato distinto e più limitato se tale gruppo può essere oggetto di discriminazione in termini di prezzo. Questo avviene, di norma, se sussistono due condizioni: a) è possibile accertare chiaramente a quale gruppo appartenga un singolo cliente nel momento in cui gli si vendono i prodotti in questione e b) non sono realizzabili scambi tra consumatori od operazioni di arbitraggio da parte di terzi.

Elementi dei quali si tiene conto per definire i mercati — Dimensione geografica

44. Gli elementi che l'Autorità di vigilanza EFTA ritiene pertinenti per raggiungere una conclusione in merito alla delimitazione del mercato geografico possono essere suddivisi nelle categorie che seguono.

45. Dati del passato relativi ad uno spostamento degli ordini verso altre zone

In qualche caso non disponibili dati sulle variazioni dei prezzi da una zona all'altra e sulle reazioni dei clienti in anni precedenti. Generalmente si possono impiegare per la delimitazione del mercato geografico i medesimi test quantitativi utilizzati per la definizione del mercato del prodotto, tenendo sempre presente che i confronti di prezzo su scala internazionale possono essere più complicati a causa di una serie di fattori quali le variazioni dei tassi di cambio, i regimi fiscali e la differenziazione dei prodotti.

46. Caratteristiche fondamentali della domanda

Talvolta la natura stessa della domanda del prodotto rilevante può determinare l'estensione del mercato geografico. Fattori quali le preferenze nazionali o la preferenza per le marche nazionali, la lingua, la cultura e gli stili di vita, come pure la necessità di una presenza diretta sul mercato sono atti a limitare fortemente l'ambito geografico della concorrenza.

47. Punto di vista dei clienti e dei concorrenti

Se del caso, l'Autorità di vigilanza EFTA consulterà i principali clienti e concorrenti delle parti per sentire la loro opinione sui confini del mercato geografico e per ottenere la maggior parte dei dati empirici di cui ha bisogno per decidere quale sia il mercato geografico rilevante; naturalmente i loro punti di vista devono essere sufficientemente corroborati da dati fattuali.

48. Distribuzione geografica corrente degli acquisti

L'esame della distribuzione geografica corrente degli acquisti dei clienti offre elementi utili per la delimitazione del mercato geografico. Se i clienti acquistano da imprese ubicate in qualsiasi parte del SEE a condizioni simili, o si approvvigionano indicendo gare alle quali imprese di tutto il SEE presentano effettivamente delle offerte, si considererà di solito che esista un mercato a livello SEE.

49. Flussi commerciali/spedizioni

Quando i clienti sono così numerosi che risulta impossibile farsi per loro tramite un quadro chiaro della distribuzione geografica degli acquisti, si può ricorrere a titolo alternativo ai dati sui flussi commerciali, purché siano disponibili statistiche sul commercio sufficientemente dettagliate per i prodotti rilevanti. I flussi commerciali e soprattutto i fattori che ne spiegano la configurazione offrono elementi ed informazioni utili per la delimitazione del mercato geografico, ma non sono di per sé decisivi.

50. Ostacoli e costi attinenti al passaggio a fornitori ubicati in un'altra zona geografica.

L'assenza di acquisti o di flussi commerciali transfrontalieri non indica necessariamente che il mercato abbia al massimo dimensioni nazionali. Prima di concludere che il mercato geografico rilevante sia nazionale occorre accertare l'effettiva presenza di ostacoli che isolano il mercato del paese in questione. L'ostacolo forse più evidente che si frappone al passaggio ad un fornitore ubicato in un'altra zona è l'incidenza delle spese di trasporto e delle eventuali difficoltà di trasporto derivanti da disposizioni normative o dalla natura dei prodotti rilevanti. L'incidenza dei costi di trasporto limita normalmente il raggio del mercato

⁽¹⁾ Cfr. nota 2 della decisione.

geografico per i prodotti più ingombranti e di basso valore, anche se non bisogna dimenticare che gli svantaggi derivanti dai costi di trasporto possono essere compensati da vantaggi comparativi in termini di altri costi (costo del lavoro o delle materie prime). L'accesso alle reti di distribuzione in una determinata zona, gli ostacoli normativi ancora esistenti in determinati settori, i contingenti e le tariffe doganali possono anch'essi costituire ostacoli che isolano una certa zona geografica dalla pressione concorrenziale delle imprese che hanno sede fuori di tale zona. Significativi costi di cambiamento causati dal passaggio a fornitori ubicati in altri paesi costituiscono ulteriori fonti di ostacoli.

IT

- 51. Sulla base degli elementi raccolti, l'Autorità di vigilanza EFTA definisce un mercato geografico le cui dimensioni possono estendersi da un ambito puramente locale fino a comprendere il mondo intero.
- 52. Nei punti precedenti sono stati descritti i diversi fattori che possono essere pertinenti per la definizione dei mercati. Ciò non significa che in ogni singolo caso sarà necessario raccogliere dati su tutti questi aspetti e analizzare ciascuno di questi fattori. Spesso, in pratica, per raggiungere ad una conclusione è sufficiente esaminare solo una parte di questi fattori.

IV. CALCOLO DELLE QUOTE DI MERCATO

- 53. La definizione del mercato rilevante, sotto il profilo del prodotto e delle dimensioni geografiche, consente di individuare i fornitori ed i clienti/consumatori attivi sul mercato stesso. Su questa base si possono calcolare le dimensioni complessive del mercato e le quote di mercato di ciascun fornitore, a partire dalle loro vendite dei prodotti rilevanti nella zona rilevante. In pratica le dimensioni complessive del mercato e le quote di mercato sono sovente ricavabili da fonti di mercato, ossia dalle stime delle imprese e dagli studi commissionati a consulenti e/o associazioni di categoria. Se così non è o se le stime disponibili non sono attendibili, l'Autorità di vigilanza EFTA chiede di norma a ciascun fornitore del mercato rilevante di comunicare i propri dati sulle vendite per calcolare le dimensioni del mercato e l'entità delle quote.
- 54. Se le vendite costituiscono normalmente la base di calcolo delle quote di mercato, esistono tuttavia altri elementi che, a seconda dei prodotti o dell'industria di cui si tratta, possono offrire indicazioni utili, quali la capacità, il numero degli offerenti nei mercati degli appalti, la consistenza delle flotte nei mercati del trasporto aereo o le riserve detenute in settori quale quello minerario.
- 55. Di regola risultano utili sia i dati espressi in volume che quelli espressi in valore delle vendite. Se i prodotti sono differenziati, si preferisce tener conto delle vendite e delle quote in

valore, che tenderanno a rispecchiare più fedelmente la posizione e la forza relative di ciascun fornitore.

V. ALTRE CONSIDERAZIONI

- 56. In determinati settori i principi delineati sopra vanno applicati con particolare attenzione. Si pensi per esempio ai casi nei quali vi è un mercato primario e un mercato secondario, in particolare quando occorre analizzare alla luce dell'articolo 54 dell'accordo SEE il comportamento delle imprese in un dato momento. Il metodo impiegato per definire i mercati in questi casi è lo stesso, ossia l'analisi delle reazioni dei clienti, attraverso le loro decisioni di acquisto, alle variazioni dei prezzi relativi, ma si devono tenere presenti tutti gli eventuali vincoli imposti dalla situazione esistente sui mercati collegati. Si giungerà a delimitare un mercato più ristretto dei prodotti secondari, per esempio, un mercato dei prezzi di ricambio, quando la compatibilità con i prodotti originari è un requisito essenziale. La difficoltà di trovare prodotti secondari compatibili, combinata con l'esistenza di prezzi elevati e con la lunghezza della vita utile dei prodotti primari, può infatti rendere redditizio l'aumento dei prezzi relativi dei prodotti secondari. Il mercato verrà delimitato in modo diverso se invece esiste una significativa fungibilità dei prodotti secondari o se le caratteristiche del prodotto primario facilitano una reazione rapida e diretta dei consumatori agli incrementi dei prezzi relativi dei prodotti secondari.
- 57. In taluni casi l'esistenza di catene di sostituzione può portare alla definizione di un mercato rilevante nel quale i prodotti o le aree all'estremità del mercato non sono direttamente intercambiabili. A titolo di esempio, si considerino le dimensioni geografiche del mercato di un prodotto con significativi costi di trasporto. In questi casi le forniture a partire da un determinato stabilimento sono limitate dai costi di trasporto ad un'area circoscritta intorno allo stabilimento stesso. In linea teorica tale area potrebbe rappresentare il mercato geografico rilevante. Tuttavia, se la distribuzione geografica degli stabilimenti è tale che le aree intorno ai singoli stabilimenti si sovrappongono in notevole misura, è possibile che la fissazione del prezzo dei prodotti in questione sia condizionata da un effetto di sostituzione a catena e che si ritenga che il mercato geografico rilevante sia più ampio. Lo stesso ragionamento può valere se il prodotto B risulta, dal punto di vista della domanda, sostitutivo dei prodotti A e C. Anche se A e C non sono direttamente sostituibili dal punto di vista della domanda, si potrà decidere che appartengono allo stesso mercato rilevante del prodotto, poiché i prezzi rispettivi possono essere condizionati dalla sostituibilità con B.
- 58. Dal punto di vista pratico il concetto di catena di sostituzione deve essere corroborato da dati di fatto, per esempio relativi all'interdipendenza dei prezzi agli estremi della catena stessa, perché se ne tenga conto per estendere il mercato rilevante in un determinato caso. Anche l'ordine di grandezza dei prezzi agli estremi della catena deve essere analogo.

ΙΤ

ALLEGATO II

COMUNICAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA SUGLI ACCORDI DI IMPOR-TANZA MINORE CHE NON SONO CONTEMPLATI DALL'ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1, **DELL'ACCORDO SEE**

- A. La presente comunicazione viene emanata in applicazione delle norme previste nell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) e nell'accordo tra gli Stati dell'EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (accordo su vigilanza e Corte).
- B. La Commissione europea ha pubblicato una comunicazione sugli accordi di importanza minore che non sono contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (1). Si tratta di un atto non vincolante, in cui sono enunciati i principi e le regole a cui la Commissione europea si attiene nel settore della concorrenza.
- C. L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che l'atto suddetto si applichi al SEE. Per preservare la parità delle condizioni di concorrenza e per assicurare l'applicazione uniforme delle regole di concorrenza SEE in tutto lo Spazio economico europeo, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta la presente comunicazione esercitando il potere conferitole all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo su vigilanza e Corte. L'Autorità di vigilanza EFTA intende seguire i principi e le norme enunciati nella presente comunicazione nell'applicare le regole di concorrenza SEE ad un caso specifico.
- D. La presente comunicazione sostituisce la comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA adottata come allegato IX alla decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA del 12 gennaio 1994, modificata dalla decisione del 15 maggio 1996 (2).

«Ι

- L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che sia importante facilitare la cooperazione fra imprese, sempreché essa sia opportuna dal punto di vista economico e corretta sotto il profilo della politica della concorrenza. A tal fine l'Autorità di vigilanza EFTA ha pubblicato la "Comunicazione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione fra imprese" (3) nella quale è elencata una serie di accordi che per le loro caratteristiche intrinseche non possono essere considerati come restrittivi della concorrenza. Inoltre, nella comunicazione relativa alla valutazione di determinati contratti di subfornitura (4), l'Autorità di vigilanza EFTA ha ritenuto che i contratti di questo tipo, che offrono possibilità di sviluppo a tutte le imprese, non ricadano di per sé nel divieto dell'articolo 53, paragrafo 1. La comunicazione sulla valutazione delle imprese comuni aventi natura di cooperazione a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (5) descrive dettagliatamente le condizioni che gli accordi devono soddisfare per non incorrere nel divieto delle intese. Con la presente comunicazione l'Autorità di vigilanza EFTA intende precisare ulteriormente il campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, allo scopo di agevolare la cooperazione fra imprese.
- 2. L'articolo 53, paragrafo 1, vieta tutti gli accordi che possano pregiudicare il commercio tra le parti contraenti dell'accordo SEE e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. La Corte di giustizia ha chiarito che il corrispondente articolo 85 del trattato che istituisce la Comunità europea non si applica agli accordi la cui incidenza sul commercio fra Stati membri o sulla concorrenza è trascurabile. Lo stesso principio deve valere anche per l'interpretazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE e di conseguenza la disposizione in parola non si applica agli accordi la cui incidenza sul commercio fra le parti contraenti

dell'accordo SEE o sulla concorrenza è trascurabile. Gli accordi che non incidono sensibilmente sul commercio tra le parti contraenti non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 53 e devono pertanto essere valutati esclusivamente sulla base e nell'ambito delle legislazioni nazionali. Ciò vale per gli accordi il cui effetto reale o prevedibile è limitato al territorio di una sola parte contraente o di uno o più Stati terzi. Allo stesso modo, gli accordi che non hanno per oggetto o per effetto di restringere sensibilmente la concorrenza, sfuggono al divieto di cui all'articolo 53, paragrafo 1.

- Nella presente comunicazione, l'Autorità di vigilanza EFTA, stabilendo criteri quantitativi ed illustrandone l'applicazione, precisa il termine "sensibile" in modo sufficientemente concreto affinché le imprese possano valutare direttamente se i loro accordi non ricadano nell'ambito del divieto stabilito dall'articolo 53, paragrafo 1, a causa della loro scarsa rilevanza. Tuttavia, la definizione in termini quantitativi dell'incidenza sensibile ha valore puramente indicativo; infatti, in determinati casi è possibile che anche accordi fra imprese che superino i limiti in appresso stabiliti abbiano effetti trascurabili sul commercio fra le parti contraenti o sulla concorrenza, esulando quindi dal campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1. Né, tanto meno, la presente comunicazione comprende una descrizione tassativa delle restrizioni alle quali non si applica l'articolo 53, paragrafo 1. È certo che anche accordi che non siano di importanza minore possono sfuggire al divieto delle intese, se hanno esclusivamente un'incidenza favorevole sul gioco della concorrenza.
- 4. Con le indicazioni fornite dall'Autorità di vigilanza EFTA, dovrebbe venir meno l'interesse delle imprese ad ottenere, tramite decisioni individuali dell'Autorità stessa, un chiarimento della situazione giuridica degli accordi di cui trattasi e di conseguenza non vi sarà più bisogno di notificare tali accordi. Tuttavia, qualora in un caso concreto sussista un dubbio sul fatto che un accordo

⁽¹) GU C 372 del 9. 12. 1997, pag. 13.. (²) GU L 153 del 18. 6. 1994, pag. 32, e GU C 281 del 26. 9. 1996,

GU L 153 del 18. 6. 1994, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 153 del 18. 6. 1994, pag. 30. (5) GU L 186 del 21. 7. 1994, pag. 58.

possa incidere sul commercio fra le parti contraenti dell'accordo SEE o restringere la concorrenza in modo sensibile, le imprese hanno sempre la possibilità di chiedere un'attestazione negativa o di notificare l'accordo, conformemente alle rispettive disposizioni del capitolo II (¹), del capitolo VI (²), del capitolo IX (³) e del capitolo XI (⁴) del protocollo 4 dell'accordo su vigilanza e Corte.

IT

- 5. Fatti salvi i punti 11 e 20, nei casi contemplati dalla presente comunicazione l'Autorità di vigilanza EFTA non inizierà nessun procedimento, né d'ufficio, né su domanda. Nell'ipotesi in cui talune imprese non abbiano notificato un accordo contemplato dall'articolo 53, paragrafo 1, ritenendo in buona fede che l'accordo rientrasse nella presente comunicazione, l'Autorità di vigilanza EFTA non intende imporre ammende.
- 6. La presente comunicazione si applica del pari alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate.
- 7. La presente comunicazione non pregiudica alcuna interpretazione da parte di altre autorità competenti ed in particolare da parte della Corte EFTA, della Corte di giustizia o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
- 8. La presente comunicazione non pregiudica l'applicabilità del diritto nazionale della concorrenza.

П

- 9. L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che gli accordi tra imprese di produzione o distribuzione di prodotti o di prestazione di servizi non ricadano nel divieto dell'articolo 53, paragrafo 1, quando le quote di mercato detenute dall'insieme delle imprese partecipanti a detti accordi non superano, su nessuno dei mercati rilevanti:
- a) la soglia del 5 %, quando l'accordo è concluso tra imprese operanti allo stesso stadio della produzione o della commercializzazione (accordo "orizzontale");
- b) la soglia del 10 %, quando l'accordo è concluso tra imprese operanti a stadi diversi dell'economia (accordo "verticale").

In caso di accordo misto, orizzontale e verticale, o di difficoltà per definire l'accordo come orizzontale o verticale si applica la soglia del 5 %.

- 10. L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene inoltre che gli accordi precitati non incorrano nel divieto dell'articolo 53, paragrafo 1, neppure nel caso in cui le quote di mercato di cui al paragrafo 9 vengano superate nel corso di due esercizi consecutivi in misura non superiore a un decimo.
- 11. Per quanto riguarda:
- a) gli accordi orizzontali intesi
 - alla fissazione dei prezzi o alla limitazione della produzione o delle vendite, o
 - alla ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento;
- (1) Corrisponde al regolamento n. 17 del Consiglio.
- (2) Corrisponde al regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio.
- (3) Corrisponde al regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio.
- (4) Corrisponde al regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio.

- b) gli accordi verticali intesi
 - alla fissazione dei prezzi di rivendita, o
 - ad assicurare una protezione territoriale alle imprese partecipanti o ad imprese terze,

l'applicabilità dell'articolo 53, paragrafo 1, non può essere esclusa nemmeno qualora le quote di mercato detenute dall'insieme delle imprese partecipanti sia inferiore alle soglie indicate nei paragrafi 9 e 10.

- L'Autorità di vigilanza EFTA considera tuttavia che spetti in primo luogo alle autorità nazionali garanti della concorrenza e ai giudici delle parti contraenti esaminare gli accordi di cui alle lettere a) e b). Di conseguenza, essa interverrà solo quando gli interessi tutelati dall'accordo SEE lo esigano e, in particolare, quando tali accordi arrechino pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno ampliato dall'accordo SEE agli Stati EFTA facenti parte del SEE.
- 12. Ai fini della presente comunicazione, si intende per "imprese partecipanti":
- a) le imprese che sono parti dell'accordo;
- b) le imprese nelle quali un'impresa che è parte dell'accordo dispone direttamente o indirettamente:
 - di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio, o
 - di oltre la metà dei diritti di voto, o
 - del potere di designare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o
 - del diritto di gestire gli affari dell'impresa;
- c) le imprese che dispongono, direttamente o indirettamente, in un'impresa che è parte dell'accordo, dei diritti o poteri menzionati alla lettera b);
- d) le imprese nelle quali un'impresa di cui alla lettera c) dispone direttamente dei diritti o poteri menzionati alla lettera b).

Sono del pari considerate imprese partecipanti quelle nelle quali più imprese di cui alle lettere da a) a d) dispongono in comune, direttamente o indirettamente, dei diritti o dei poteri di cui alla lettera b)

- 13. Per calcolare la quota di mercato è necessario determinare il mercato rilevante, definendone sia l'ambito merceologico sia l'ambito geografico.
- 14. L'ambito merceologico dei prodotti comprende tutti i prodotti o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore per le loro caratteristiche, i loro prezzi e l'uso al quale sono destinati.
- 15. L'ambito geografico rilevante comprende l'area nella quale le imprese partecipanti forniscono prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle zone contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.
- 16. Nell'applicazione dei paragrafi 14 e 15 si dovrà tener conto della comunicazione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto di concorrenza SEE (5).

⁽⁵⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

17. In caso di dubbio in merito alla delimitazione dell'ambito geografico del mercato, le imprese possono considerare che non vi è incidenza sensibile sul commercio tra le parti contraenti dell'accordo SEE e sulla concorrenza se le soglie di quote di mercato di cui ai paragrafi 9 e 10 non vengono superate in nessuno degli Stati del territorio a cui si applica l'accordo SEE. Tale valutazione non osta tuttavia all'eventuale applicazione del

IT

18. Il capo II della presente comunicazione non si applica quando nel mercato rilevante la concorrenza è limitata dall'effetto cumulato di reti parallele di accordi simili costituite da più produttori o distributori.

diritto nazionale della concorrenza agli accordi di cui trattasi.

Ш

19. Gli accordi conclusi tra piccole e medie imprese, quali definite nella decisione n. 112/96/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA (¹), solo raramente incidono in modo sensibile sul commercio tra le parti contraenti dell'accordo SEE e sulla concor-

- renza all'interno del SEE e di conseguenza non ricadono, di norma, nel divieto di cui all'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Qualora detti accordi rispondessero in via eccezionale alle condizioni per l'applicazione delle succitate disposizioni, essi non presenterebbero comunque, al livello di SEE, un interesse sufficiente a giustificare un intervento nei loro confronti. Per tali motivi, l'Autorità di vigilanza EFTA non inizierà nessun procedimento, né su domanda, né d'ufficio, al fine di applicare a tali accordi le disposizioni dell'articolo 53, paragrafo 1, neppure nel caso in cui venissero superate le soglie di cui ai paragrafi 9 e 10.
- 20. L'Autorità di vigilanza EFTA si riserva tuttavia di intervenire in merito a tali accordi nei casi seguenti:
- a) quando tali accordi ostacolino significativamente la concorrenza in una parte sostanziale del mercato rilevante,
- b) quando nel mercato rilevante la concorrenza sia limitata dall'effetto cumulato di reti parallele di accordi simili costituite da più produttori o distributori.»